



ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI BOLOGNA



ORDINE E UNIVERSITÀ: VENTI ANNI DI COLLABORAZIONE

DI ANTONIO MATA CENA - PROFESSORE ORDINARIO FACOLTÀ DI ECONOMIA-BOLOGNA; PRESIDENTE CLASEP EDITORIALE

SOMMARIO

Editoriale	
di Antonio Maticena	
Ordine e Università: venti anni di collaborazione	pag. 1
D'Attualità	
di Roberto Lunelli	
Nuove tendenze sugli studi di settore	pag. 2
di Giorgio Gavelli e Alessandro Versari	
Il restyling della disciplina sulle società di comodo a seguito della Finanziaria 2008	pag. 9
di Dott. Matteo Rossi	
Leasing Finanziario: Ultime novità in tema di imposte dirette ed Iva	pag. 12
Dalla D.R.E.R.	
di Alessandro Zambonelli	
I controlli agli intermediari entrati	pag. 7

Il rapporto che lega l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna, la Sua Fondazione e la Facoltà di Economia di Bologna ha ormai un ventennio di vita; se faccio riferimento ad un ricordo strettamente personale colloco il rapporto con l'Ordine a una data precisa: il 1992 quando, invitato dall'allora Consiglio dell'Ordine di Bologna (credo che il Dr. Gianfranco Tomassoli fosse già il VicePresidente), tenni una relazione al Congresso Nazionale che si svolgeva proprio a Bologna, relazione dal titolo *Il nuovo bilancio d'esercizio secondo la IV direttiva: metodologie operative e di transizione*.

In questo lasso di tempo questo rapporto si è sviluppato ed ampliato attraverso una serie di percorsi differenti ma sempre collegati ad una idea di fondo: l'esigenza di creare un'interazione necessaria tra un Ordine professionale ed una Facoltà che si assumeva, sempre più, il compito di preparare studenti nelle tematiche consulenziali che sostanziano l'intervento professionale del futuro commercialista; interazione che vedesse i due soggetti istituzionali, specie con l'intervento anche della Fondazione che nasceva qualche anno dopo il 1992, lavorare in condizione di copartnership su

un preciso pacchetto di obiettivi definito assieme.

Obiettivi che proverò a riassumere con i seguenti punti:

1. rendere stabile, non episodico od opportunistico, il rapporto tra i due soggetti istituzionali richiamati attraverso la stesura di convenzioni. A tutt'oggi esistono:
 - una convenzione che lega la facoltà nella sua interezza con l'Ordine e la Fondazione, convenzione connessa con lo svolgimento del corso biennale per la preparazione all'esame di stato; corso dell'Ordine e della Fondazione, svolto nell'ambito della Facoltà e facente parte della sua offerta formativa; corso la cui direzione scientifica è attribuita ad un docente della facoltà;
 - una convenzione che lega il CLASEP all'Ordine ed alla Fondazione di Bologna, convenzione avente come obiettivo quello di favorire gli studenti del CLASEP nell'espletamento dell'ordinario praticantato durante lo svolgimento del corso di laurea specialistica;
 - convenzioni temporanee tra Ordine, Fondazione di Bologna e Facoltà di Economia relative a corsi volti alla formazione dei dottori commercialisti,

convenzioni queste ultime che segnalano la volontà dei soggetti istituzionali stessi di agire anche avendo come fine la formazione permanente del dottore commercialista.

Dell'esito di questo pacchetto formativo, non sta a me dire; sappiamo comunque il numero dei partecipanti, non solo bolognesi, sappiamo che già ora operano dottori commercialisti ventiseicenni e sappiamo le ore di formazione permanente offerte;

2. rendere evidente l'azione di copartnership:

- attraverso la presenza istituzionale, all'interno della Fondazione, della Facoltà (il VicePresidente della Fondazione è il Preside della Facoltà, nel comitato Scientifico della Fondazione sono presenti più Professori della Facoltà tra i quali il Presidente del Corso di Laurea Specialistica in economia e professione);

- attraverso la partecipazione dell'Ordine nei momenti di svolta potrei dire "fondativi" della facoltà (come non ricordare che la prima riforma del 3+2 di questa Facoltà è stata accompagnata "fisicamente" dall'allora Presidente Nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti, Francesco Serao e dall'allora Presidente dell'Ordine di Bologna, Gianfranco Tomassoli e come non ricordare che una delle principali "parti sociali" che è stata consultata per avviare l'odierna riforma Mussi, è stato il nuovo Ordine dei dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Bologna);

3. facilitare le funzioni istituzionali della Fondazione dei Dottori Commercialisti e dell'Ordine di Bologna in tema di studi e ricerche di ambito professionale (la Fondazione ricordiamolo è titolare della Collana di Studi di teoria e prassi professionale, collana nata nel 1996, di cui non ricordo il numero delle pubblicazioni

fatte a tutt'oggi anche se so bene quale ne sia stata la prima) mentre all'interno della Facoltà di Economia e dell'Ateneo di Bologna diviene oggetto di studio e ricerca scientifica "il passato ed il futuro" della professione economico-contabile (come non ricordare:

- che nel nostro corso di laurea specialistica in economia e professione è prevista obbligatoriamente, unica facoltà d'Italia, la materia Storia delle Professioni;

- che il primo studio sulla donna contabile a Bologna pubblicato in Italia, nasce da una tesi svolta da una studentessa del Clasep - ora già dottore commercialista - seguita dalla Professoressa Maria Malatesta titolare di Storia delle Professioni;

- che nel 2005 nasce nell'Ateneo il Centro di Ricerche di Storia delle Professioni - CEPROF diretto dalla Prof. Malatesta e che vede la collaborazione di docenti e studenti del Clasep -;

- gli interventi in sede convegnistica e scientifica delle Proff. Vera Zamagni Negri, Malatesta e di qualcun altro di noi, interventi aventi come tematiche la storia delle professioni economico-contabili in Italia ed il futuro di questa professione);

professione liberale questa che deve nascere sempre più attraverso un percorso formativo volto a far acquisire la piena conoscenza delle discipline aziendali e dei correlati aspetti giuridici enfatizzando, attraverso una opportuna formazione universitaria, anche quelle sue linee di sviluppo che siano coerenti alle esigenze dell'attuale mercato, mercato che vuole:

- esperti contabili e revisori sempre più attenti *alla qualità del controllo e delle validità delle catene di controllo interne ed esterne* (inutile ci sembra l'esigenza di richiamare i casi di *auditing default* che hanno accompagnato i recenti scan-

dali finanziari che hanno colpito tutte le economie occidentali, meglio sarà soffermarsi sul recente affermarsi anche in Italia di una cultura della compliance). Questo avviene mentre esplose la problematica della *Corporate Social Responsibility*, cioè della misurazione degli esiti aziendali anche in termini di impatto sociale, ambientale e ecosostenibile e quindi l'emergere ed il consolidarsi della consulenza e dell'*audit* sociale specie quando, in Italia, ci si avvia a legiferare sul bilancio sociale come comunicazione obbligatoria per quel gruppo di imprese che dell'assunzione di comportamenti socialmente responsabili fanno la propria mission;

- dottori commercialisti sempre più attenti *alla consulenza finanziaria* specie se si ricorda che sta diventando fondamentale la misurazione e la comunicazione non solo della capacità del business attuale di creare "cash", ma anche e soprattutto, di prevedere quale sarà il "cash" proveniente da business futuri.

Il rapporto Facoltà di Economia di Bologna e Ordine e Fondazione dei Dottori Commercialisti della Provincia di Bologna ha quindi già un suo piccolo glorioso passato alle spalle e linee di sviluppo in parte già segnate, ora lo attendono nuove sfide consci comunque che esse non si vincono e forse non si combattono neanche:

1. se l'ordine nazionale non farà la sua parte (va completato il progetto di riforma dell'ordine attraverso la progettazione delle forme di convenzionamento con le università in modo da garantire modalità di accesso chiare e condivise, va agevolata la definizione dei nuovi esami di abilitazione alla professione);

2. se tutti noi non continueremo a pensare che ciò che stiamo facendo valga la pena.

Grazie

NUOVE TENDENZE SUGLI STUDI DI SETTORE

DI ROBERTO LUNELLI - DOTTORE COMMERCIALISTA

D'ATTUALITÀ

1. Premessa

Gli studi di settore costituiscono uno strumento ausiliario di accertamento che interessa (numericamente) il 99% dei contribuenti titolari di partita Iva che esercitano una attività commerciale (in senso ampio) o professionale: potenzialmente più di 4 milioni di contribuenti (che potrebbero ridursi - ma così non sarà - a 3 milioni se tutti i contribuenti minimi e marginali decidessero di adottare la tassazione forfettaria di cui alla Legge Finanziaria 2008).

E' vero che è proprio questa "massa" di operatori economici (che, per la maggior parte, gestiscono - in forma individuale - imprese di piccole dimensioni) a rendere "inevitabile" - nei fatti - l'utilizzo di metodi di accertamento semplici e basati su presunzioni; ma è anche vero che un ordinamento serio

non può consentire che l'accertamento del reddito d'impresa e di lavoro autonomo su base contabile e in modo analitico riguardi solo l'1% degli operatori economici. Tanto più che, nel tempo, si è proceduto ad ampliare (anziché a restringere) il perimetro dei destinatari di tale strumento, senza tener conto che metodi presuntivi (e forfettari) possono essere accettati solo nei confronti di soggetti che presentano una certa omogeneità strutturale ed operativa; con esclusione, pertanto, delle imprese che prestano servizi (perché gli stessi sono "naturalmente" diversi); dei professionisti ed artisti (che sono caratterizzati, rispettivamente, dall'estro e dall'*intuitu personae*) e di tutti quei soggetti che per attività, dimensione o struttura, non sono riconducibili a un "modello", ma presentano caratteristiche peculiari: per

essi non può che valere un accertamento rigorosamente analitico e non solo su "base contabile". Anche gli accertamenti "da studi di settore" si basano sulle scritture contabili, dato che l'Ufficio non prescinde dalla contabilità, ma determina i ricavi/compensi (e, ai fini dell'Iva, i corrispettivi) su base presuntiva, tant'è che si parla di "accertamento analitico con poste induttive".

2. Normativa di riferimento degli accertamenti analitico-presuntivi da studi di settore

- a. La norma base è l'art. 62-sexies del D.L. n. 331/1993 (convertito dalla L. n. 427/1993), che - inalterato nel tempo - prevede che "*gli accertamenti di cui agli artt. 39 co. 1°, lett. d), D.P.R. n. 600/1973 (e ss.mm.) e 54, D.P.R. n. 633/1972 (e ss.mm.) possono essere fondati sull'esi-*

stenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili (dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, ovvero) dagli studi di settore elaborati ai sensi dell'art. 62-bis del presente decreto" (il quale 62 bis aveva previsto l'introduzione degli studi di settore "al fine di rendere efficace l'azione accertatrice").

L'art. 10 della L. n. 146/1998 - che, viceversa, ha subito una serie reiterata di modifiche nel tempo - riguarda, invece, le "modalità di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento" e ha determinato vivaci discussioni sulla sua "portata" e sui suoi effetti a partire da quando (con la Legge Finanziaria 2007) al precedente testo "gli accertamenti basati sugli studi di settore, di cui all'art. 62-sexies del D.L. 331/1993 (...) sono effettuati (...) con le modalità di cui al presente articolo", è stata aggiunta la frase "qualora l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulti inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi".

Dopo un periodo di interpretazioni confuse, la stessa Agenzia delle Entrate ha confermato che tale modifica legislativa "non ha altra finalità che quella di ribadire, esplicitandola più chiaramente rispetto al testo precedente, la valenza probatoria dello studio di settore, quale presunzione relativa, dotata dei requisiti di gravità, precisione e concordanza" (circ. 22 maggio 2007, n. 31); ribadendo, però - al tempo stesso - che qualsiasi scostamento tra ricavi/compensi/corrispettivi dichiarati e ricavi/compensi/corrispettivi presunti integrava le "gravi incongruenze" (e dunque legittimava l'accertamento da studi di settore), senza che fosse necessario "fornire ulteriori dimostrazioni a sostegno della pretesa tributaria".

Da tale impostazione qualcuno aveva manifestato la ipotesi - peraltro destituita da qualsiasi fondamento - che i risultati degli studi di settore potessero essere considerati presunzioni non "semplici" (come si desume "per tabulas" ex artt. 39, 1° del D.P.R. n. 600/1973 e 54, 2° co. del D.P.R. n. 633/1972) bensì "legali". La distinzione è fondamentale, perché

- se agli studi di settore viene attribuita la natura di presunzione legale (ancorché relativa), allora
 - qualunque scostamento del "dichiarato" rispetto al "presunto" consente all'Ufficio di procedere ad accertamento da studi, senza ulteriori dimostrazioni (come aveva affermato l'Agenzia delle Entrate);
 - il contribuente, per contrapporsi al risultato "presunto", ha l'onere di dimostrare, attraverso adeguata "prova contraria", che si tratta di uno studio (per lui) inconferente, ma non può entrare "nel merito" dei risultati dello studio;
 - neanche il giudice tributario può "sindacare" i risultati dello studio, potendo (e dovendo) valutare solo la compatibilità della situazione concreta con la previ-

sione legislativa;

- se, viceversa, agli studi di settore viene attribuita la natura di presunzione semplice, allora
 - l'Ufficio può procedere alla rettifica dei ricavi, compensi e corrispettivi solo in presenza di gravi incongruenze tra i dati dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi stessi (come si desume dalla legge);
 - l'onere della prova resta a carico dell'Ufficio, che deve dimostrare l'esistenza delle condizioni per poter applicare, nei confronti del contribuente, un certo studio, motivandone la plausibilità (il contribuente, a sua volta, dovrà fornire la prova contraria per contrastare quelle pretese);
 - al giudice spetta la decisione non solo sulla utilizzabilità degli studi di settore nel caso concreto, ma anche sul quantum imponibile, sulla scorta del suo libero convincimento.

In proposito, vale la pena di ricordare la chiarezza del precetto legislativo civilistico, che risulta ancora più evidente se raffrontata con l'incertezza della regolamentazione tributaria.

Art. 2727 c.c.: "Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato".

Art. 2728 c.c.: "Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite".

Art. 2729 c.c.: "Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti".

Vanno, peraltro, richiamate anche le disposizioni contenute negli artt. 115 e 116 c.p.c. (cui si rimanda).

Le presunzioni consistono, dunque, in un procedimento logico per cui da "fatti noti e certi" si fa discendere, in via di ragionevole consequenzialità, l'esistenza di "fatti ignoti e possibili", che sono quelli di cui si vuole provare l'esistenza. Le presunzioni possono essere

* semplici, quando devono essere valutate "specificatamente" per verificare l'attendibilità dei fatti che si intende provare: per essere utilizzate in sede di accertamento "analitico" (art. 39, co. 1° del D.P.R. n. 600/1973) - così come, del resto, pretende l'art. 2727 c.c. - devono essere "qualificate", cioè "gravi, precise e concordanti";

* legali, quando è la legge stessa ad attribuire ad un "fatto noto" un valore di prova in ordine all'esistenza di un "fatto presunto" che si intende accertare; possono essere, a loro volta, "assolute" o "relative", a seconda che non ammettano - o consentano - la prova contraria. Così, sono "relative", quelle che invertono l'onere della prova, che dalla Amministrazione finanziaria passa al contribuente, dando per "probabile" una situazione favorevole alla prima, consentendo, però, al secondo di fornire la prova contraria.

b. Il rinvio operato dall'art. 62-sexies all'art. 39, co. 1°, lett. d) del D.P.R. n. 600/1973

e all'art. 54 del D.P.R. n. 633/1972, porta ad affermare che la presunzione da studi di settore è "semplice"; perché diventi "qualificata" - e quindi trovi legittima applicazione l'accertamento da studi di settore - è necessaria però la presenza di due "condizioni di accesso":

* la sussistenza di "gravi incongruenze" tra i ricavi/compensi/corrispettivi dichiarati e quelli presunti: devono essere, dunque, individuate non solo consistenti incongruità quantitative, ma anche significative incoerenze qualitative fra i risultati "contabili" e quelli "da Gerico";

* la dimostrazione, da parte dell'Ufficio accertatore, che i ricavi presunti sono quelli "fondatamente desumibili" e, quindi, logicamente "attribuibili" al contribuente accertato: come dire che lo studio adottato deve essere quello "pertinente", nel caso specifico; e che i suoi risultati devono possedere forza probante superiore a quella delle scritture contabili, cioè devono essere più verosimili (al reale) di quelli dichiarati. Condizione, questa, che può essere rispettata solo se ed in quanto l'Ufficio si dia carico di "supportare" i risultati dello studio con ulteriori elementi "personalizzati": va, quindi, provata la capacità del campione a rappresentare la realtà produttiva e la effettiva coincidenza (in concreto) fra la situazione presa a base dal "campione" e quella "specificata" del contribuente da accertare.

Gli studi di settore costituiscono, dunque, una presunzione semplice qualificata, rispetto alla quale "l'espressione fondatamente desumibili rappresenta il cardine sul quale ruota il corretto utilizzo delle stime operate dagli studi di settore nell'ambito dell'accertamento analitico-presuntivo" per cui è "evidente l'intento di attribuire alle stime in parola la qualità di presunzione semplice, qualificata (...) solo qualora le stesse siano fondatamente idonee allo scopo che si propongono, il quale consiste nel desumere da fatti noti, quello ignoto che si intende dimostrare". Se tali circostanze non sussistono, si determina "la inidoneità dello studio a cogliere la effettiva situazione produttiva del contribuente con una bassa probabilità di errore". Viene, infatti, riconosciuto che "la stima mediante indicatori (INE) non legittima atti di accertamento automatici; e che (...) l'uso automatico non è consentito neppure per l'accertamento che impiega gli studi, dato che il suo contenuto dipende dall'esito, imprevedibile a priori, dal contraddittorio" (circ. 23 gennaio 2008, n. 5).

I risultati degli studi di settore costituiscono, in definitiva, presunzioni semplici, che l'Ufficio deve "convalidare" - e far diventare "gravi, precise e concordanti" - appurando la sussistenza delle "gravi incongruenze" e la preminenza, nel caso specifico, dello studio di settore sul dato contabile.

Per altro verso, una divergenza dei dati dichiarati rispetto a quelli dello studio appli-

¹ Quanto alla gravità, va detto che uno scostamento minimo (in termini assoluti o percentuali) rispetto al risultato presunto non potrebbe giustificare un accertamento da studi di settore. Quanto alla precisione, posto che i dati statistici portano a valori medi o «ordinari», è necessario non solo che lo studio di settore sia quello "pertinente", ma che sia anche aggiornato (e non basato su dati remoti diventati poco significativi nel momento in cui vengono applicati).

cato può indurre l'Ufficio a promuovere ulteriori controlli per consentirgli di far emergere eventuali situazioni patologiche che lo mettano in condizione di sostenere l'avviso di accertamento (o, meglio, di rettifica) basandosi sui metodi "tradizionali" di accertamento dei "redditi determinati in base alle scritture contabili" di cui all'art. 39 del D.P.R. n. 600/1973: in particolare, quello "analitico" (previsto nel co. 1°) o quello "induttivo" (del co. 2°) [i quali, com'è noto, trovano riscontro - in campo IVA - rispettivamente nell'art. 54 e nell'art. 55 del D.P.R. n. 633/1972].

c. Merita ricordare che la Legge Finanziaria 2007 (art. 1, co. 14) ha introdotto - a partire dal periodo di imposta in corso al 31.12.2006 e "fino alla elaborazione e revisione degli studi di settore" - nuovi indicatori (transitori) "di normalità economica, di significativa rilevanza, idonei all'individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta".

Dalla loro applicazione deriva che la "incoerenza" (che prima aveva solo finalità selettive) comporta un incremento dei ricavi/compensi/corrispettivi, per cui viene individuato un "nuovo" (e più elevato) livello di congruità.

La introduzione di questi indicatori aveva sollevato, nella primavera del 2007, numerose critiche e proteste da parte degli operatori economici interessati, i quali - senza neanche la "concertazione" prevista per la "validazione" degli studi - si erano visti, in molti casi, attribuire risultati (in termini di ricavi/compensi/corrispettivi) assai superiori a quelli desumibili dagli "studi" originari; ne sono seguiti interventi da parte

* sia dell'Agenzia delle Entrate, che con Circolare 31/E del 22/05/2007, ha raccomandato agli Uffici di valutare con attenzione - in sede di contraddittorio - "la posizione del contribuente, soprattutto nell'ipotesi in cui l'applicazione degli indicatori in parola determini scostamenti assai rilevanti tra i ricavi o compensi dichiarati e quelli stimati dallo studio di settore"; e ha individuato, a titolo esemplificativo, alcune cause giustificative di scostamento che consentivano di evitare accertamenti da studi di settore (con particolare riferimento ai "contribuenti marginali");

* sia del Legislatore, che ha voluto precisare, prima, che "gli indicatori di normalità economica (...), hanno natura sperimentale e i maggiori ricavi, compensi o corrispettivi da essi desumibili costituiscono presunzioni semplici" (D.L. n. 81/2007 conv. in L. n.

127/2007); poi, che spettava all'Amministrazione finanziaria "l'onere di motivare e fornire elementi di prova per avvalorare l'attribuzione dei maggiori ricavi o compensi" risultanti dall'applicazione di detti indicatori; aggiungendo che i contribuenti che avessero dichiarato ricavi/compensi (e corrispettivi) inferiori a quelli risultanti dall'applicazione degli indicatori di normalità economica non sono soggetti ad accertamenti automatici (art. 1, co. 252, L. n. 244/2007). Queste "nuove tendenze" sono poi risultate chiare - anche a seguito della Relazione della Commissione ministeriale Rey - nella circ. 23 gennaio 2008, n. 5, in cui si legge che l'Ufficio che intende valersi dei risultati degli INE deve fornire, in sede di accertamento, ulteriori elementi a sostegno della sua pretesa; come del resto accade anche per l'applicazione dei risultati degli studi di settore: solo che "mentre, nell'accertamento effettuato in base agli studi di settore, l'onere di fornire ulteriore materiale probatorio, in capo all'Ufficio, non è predefinito, nel senso che esso dipende dall'apporto di elementi particolari da parte del contribuente in sede di contraddittorio (...), in caso di applicazione degli indicatori l'Ufficio comunque deve accompagnare questi ultimi con ulteriori elementi a prescindere dall'atteggiamento che il soggetto sottoposto a controllo terrà in sede di contraddittorio".

La originaria confusione che era derivata dalla (esplicita) qualifica di "presunzioni semplici" solo per gli "INE" (e non anche per gli studi di settore) deve ritenersi ormai superata, dato che la stessa Agenzia delle Entrate, ha confermato, una volta per tutte, che gli studi di settore (non solo gli INE), costituiscono presunzioni semplici qualificate, basate sulla fondatezza del risultato proposto dallo studio applicato allo specifico contribuente e utilizzabile solo in presenza di gravi incongruenze.

d. Va, da ultimo, richiamata anche la c.d. "maxi congruità" dei contribuenti "virtuosi" (introdotta dalla Legge Finanziaria 2007), per effetto della quale non possono essere effettuate rettifiche basate su studi di settore nei confronti dei soggetti congrui, coerenti, e fedeli qualora "l'ammontare delle attività non dichiarate, con un massimo di 50.000 euro, sia pari o inferiore al 40 per cento dei ricavi o compensi dichiarati"².

Non si tratta di una franchigia³, ma di una "fascia di rispetto", nel senso che impedisce l'accertamento (analitico-presuntivo) da studi di settore quando la differenza tra "dichiarato" e "presunto" sia considerato

"ragionevole"; «nell'ipotesi in cui l'ammontare accertabile in base alle presunzioni semplici qualificate sia superiore ai predetti limiti, la rettifica dei ricavi e/o dei compensi sarà effettuata nella misura complessiva» (cfr. circ. 31/E/2007).

La introduzione di questa fascia di "tolleranza" aveva indotto a chiedersi se i risultati compresi nell'"intervallo di confidenza" (cioè tra il ricavo "puntuale" e quello "minimo") potessero essere considerati come scostamenti "giustificabili", cioè un "marginale oscillazione tecnicamente ammessa"⁴. L'Agenzia delle Entrate in un primo tempo (C.M. 110/1999), pur avendo riconosciuto che i risultati che cadono nell'intervallo di confidenza rappresentano un ricavo possibile (e, anzi, molto probabile) aveva però rilevato che era facoltà dell'Ufficio chiedere conto al contribuente del perché non si fosse allineato al ricavo puntuale; con la recente circ. 23 gennaio 2008, n. 5, ha - invece - dichiarato che i contribuenti che si collocano naturalmente all'interno di tale intervallo "devono (...) considerarsi generalmente in linea con le risultanze degli studi di settore, in quanto si ritiene che i valori rientranti all'interno del predetto intervallo hanno una elevata probabilità statistica di costituire il ricavo/compenso fondatamente attribuibile ad un soggetto esercente una attività avente le caratteristiche previste dallo studio di settore".

3. La tutela del contribuente

a. L'operatore economico soggetto - per legge - agli studi di settore deve prepararsi, già nel corso dell'esercizio della sua attività, a fronteggiare (eventuali) accertamenti condotti dall'Ufficio con l'utilizzo di tale strumento, cercando di predisporre documenti e individuare argomenti utili a dimostrare, a seconda dei casi, o che - in considerazione della sua attività o della sua struttura - nessuno studio di settore è in grado di fornire un risultato attendibile; ovvero che non era praticabile un accertamento da studi di settore (solo) in quel determinato periodo di imposta, avuto riguardo alle peculiarità di quell'esercizio. Sarà, pertanto, opportuno che lo stesso operatore economico prenda nota "a futura memoria" dei fatti - ordinari e, soprattutto, straordinari - che potrebbero essere rilevanti per spiegare le "gravi incongruenze" che sono emerse fra risultati propri e presunti; e che conservi la documentazione in grado di giustificare le divergenze quantitative e qualitative che gli potrebbero - in futuro - venire addebitate per legittimare un accertamento (da studi) nei suoi confronti.

Tale tutela "preventiva" non può essere trascurata dall'Ufficio e può diventare decisiva per il contribuente: sia in sede di

Quanto, infine, alla concordanza, gli studi di settore devono essere supportati in concreto da altri dati e elementi che ne confermino i risultati; e, nonostante il diverso orientamento dei giudici di legittimità, non dovrebbe essere sufficiente un unico dato (ancorché rilevante), dovendo - la concordanza - basarsi su dati (diversi) convergenti.

² A bene vedere però, lo scudo appare fragile, dato che l'Ufficio accertatore potrebbe operare rettifiche - anche valendosi di presunzioni semplici (purché gravi, precise e concordanti) - indicando "le ragioni che inducono l'ufficio a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi o compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente", cioè potrebbe superare lo "sbarramento" ricorrendo ad una "super motivazione" dell'atto di imposizione. Va anche rilevato che tale preclusione, che operava già con effetti sul periodo di imposta 2006, rileva solo ed "esclusivamente (per gli accertamenti) fondati sulle modalità di tipo presuntivo (...)"; non anche quando le rettifiche riguardino componenti reddituali diversi dai ricavi o compensi "tipici"; né "con riferimento ai soggetti nei cui confronti si rendono applicabili i parametri".

³ C.A.E. 31/E/2007: «Nell'ipotesi in cui l'ammontare accertabile in base alle presunzioni semplici qualificate sia superiore ai predetti limiti, la rettifica dei ricavi e/o dei compensi sarà effettuata nella misura complessiva».

⁴ Cfr. Circolare Comando generale della GdF 29/11/1999, prot. 38600.

contraddittorio con il primo, che in sede giurisdizionale (se ed in quanto il contraddittorio non si riveli soddisfacente) di fronte alle Commissioni tributarie.

- b. Una seconda forma di tutela, essa pure preventiva, consiste nella possibilità, da parte del contribuente, di manifestare - già in sede di dichiarazione dei redditi - la motivazione del disallineamento attraverso la asseverazione dei dati dichiarati o una attestazione della loro correttezza, avendo riguardo alla sua specifica situazione. Si tratta di istituti già da tempo esistenti, ma che riceveranno - verosimilmente - notevole impulso a seguito delle circolari 31/E-2007 e 38/E-2007, con le quali è stato rilevato che entrambi devono essere tenuti presenti (dall'Amministrazione finanziaria) "fin dal momento della selezione delle posizioni nei cui confronti effettuare l'accertamento basato sugli studi di settore".

In proposito, si ricorda che l'asseverazione [art. 35, co. 1, lett. b) del D.Lgs. n. 341/1997] consiste in un controllo (formale) inteso a certificare la rispondenza dei dati (tributari) dichiarati con le scritture contabili (o altra documentazione idonea); nel caso degli studi di settore il riferimento è agli elementi contabili ed extracontabili comunicati all'Amministrazione finanziaria (costo del venduto, beni strumentali utilizzati, contabilizzazione delle spese fatte valere in dichiarazione, ecc.).

Quanto alla "attestazione", si tratta di un istituto introdotto nell'art. 10 della L. n. 146/1998 (con D.L. n. 203/2005) per far constare - in sede di dichiarazione dei redditi - le cause che giustificano la non congruità dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli derivanti dall'applicazione degli studi; oppure le cause che giustificano una incoerenza rispetto agli indici economici individuati dai predetti studi. Fra esse le situazioni di cd. "marginalità economica" (definite nelle circolari citate), in presenza delle quali lo studio di settore non rispecchia la realtà economica dell'impresa (che opera in condizioni "particolari" rispetto alle altre imprese del settore).

- c. Nel procedimento di accertamento (fondato sugli studi di settore) una fase fondamentale è quella del contraddittorio preventivo (rispetto all'emissione dell'avviso di accertamento) fra contribuente interessato (o chi lo assiste) e l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate; in particolare, spetta

- all'Ufficio dimostrare, in base agli elementi e dati in suo possesso
- * che sussistono le gravi incongruenze tra dato dichiarato e dato presunto: dunque, sia una rilevante incongruità "quantitativa" che una rilevante incoerenza "qualitativa";
- * che lo studio di settore che intende adottare è quello "corretto" e idoneo al caso specifico: per cui sarà necessaria l'acquisizione di elementi di supporto;
- * che i risultati di quello studio sono più "affidabili" di quelli desumibili della

contabilità e dichiarati dal contribuente (avuto riguardo al contesto e allo specifico soggetto);

- al contribuente, di avere
- * regolarmente tenuto la contabilità e dichiarato alla Amministrazione finanziaria i risultati (previa eventuale variazione "tributaria") desunti dalla stessa;
- * la possibilità di dimostrare e spiegare non solo con prove documentali, ma anche con ragionamenti presuntivi e argomenti logici, le cause della divergenza tra il risultato dichiarato e quello "presunto";
- * ragione di ritenere che lo studio di settore utilizzato dall'Ufficio accertatore non è adatto nel caso specifico.

Attraverso il contraddittorio le parti dovranno procedere alla "valutazione di affidabilità dello studio nel caso concreto (...), sulla base degli elementi forniti (al fine di accertare la) fondatezza della presunzione"; per cui

- se il contribuente convince l'Ufficio della correttezza - non solo formale ma anche sostanziale - della sua contabilità o della irragionevolezza dei risultati dello studio adottato, allora quello strumento accertativo dovrà essere abbandonato, a favore dei metodi tradizionali o con il riconoscimento della piena regolarità del comportamento tenuto dal contribuente nei confronti del Fisco;
- se il contribuente tace o non è in grado di opporre all'Ufficio documenti o argomenti convincenti per superare i risultati dello studio e confermare quelli della sua contabilità, allora quello strumento accertativo trova piena applicazione e sarà, semmai, il giudice a valutare se quanto affermato sia meritevole (o meno) di essere accettato;
- se, infine, l'Ufficio riconosce la (parziale) validità di determinate argomentazioni o documenti e il contribuente ritiene difficile o improduttivo procedere ad una contestazione rigida e, viceversa, più utile o conveniente definire un certo periodo d'imposta con una rettifica ritenuta "ragionevole", allora si perverrà a un "accordo consensuale" fra Ufficio e contribuente su un certo ricavo/compenso/corrispettivo. Tale soluzione (convergente) può essere opportuna, anche se espone il contribuente al rischio che la propria contabilità venga riconosciuta non "fedele", con possibili riflessi anche in altri esercizi ...

Anche la giurisprudenza ha ritenuto imprescindibile il contraddittorio anticipato, al fine di adeguare le pretese accertative al caso concreto, perché solo una conoscenza approfondita del "caso" può consentire di rispettare il principio di capacità contributiva del soggetto (Cassazione, Sent. 15/12/2003, n. 19163). In effetti, già con la (quasi coeva) Sentenza 12/12/2003, n. 19062, la Cassazione aveva precisato che gli strumenti presuntivi (come parametri e studi di settore) hanno lo scopo di «*consegnare agli uffici finanziari uno strumento agevolato non già persecutorio del contribuente infedele, ... finalizzato alla determinazione della reale consistenza del reddito imponibile da lui prodotto, in modo*

da ragguagliare ad esso l'imposta effettivamente dovuta». Ed in questo procedimento l'Amministrazione finanziaria è tenuta «al pieno rispetto del principio di capacità contributiva del soggetto d'imposta, posto dall'art. 53 della nostra carta fondamentale, nonché di quello che impone la correttezza dell'azione amministrativa sancito nel successivo art. 97». Non solo, ma - sempre la Cassazione - ha affermato che, in considerazione della natura amministrativa (ancorché generale) degli studi di settore, gli stessi "non si possono considerare sufficienti" a sostenere, da soli, "l'accertamento di un rapporto giuridico tributario (...), senza che l'attività istruttoria amministrativa sia completata nel rispetto del principio generale del giusto procedimento" (Cass. 17229/2006): in altre parole, secondo la giurisprudenza di legittimità, al contribuente deve essere consentito (tenuto conto anche dell'art. 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente) «di intervenire già in sede procedimentale amministrativa, prima di essere costretto ad adire il giudice tributario, per vincere la mera praesumptio hominis costituita dagli studi di settore» (per cui se l'Ufficio emette un avviso di accertamento senza procedere al contraddittorio, il giudice non potrà che dichiararlo nullo).

Il contraddittorio anticipato costituisce, dunque, una fase fondamentale dell'accertamento in base agli studi di settore: perché consente all'Ufficio di motivare le ragioni per cui la determinazione presuntiva va considerata preminente rispetto ai risultati desumibili dalla dichiarazione del contribuente (basata sulla sua contabilità): nella prospettiva del (doveroso) rispetto del principio di «capacità contributiva»; e al contribuente di precisare le modalità con cui svolge la sua attività e le ragioni che hanno determinato (in ipotesi) le "gravi incongruenze" (contestate dall'Ufficio) della sua "dichiarazione".

Il contraddittorio, per essere produttivo, dovrà svolgersi senza pregiudizi, in un ambiente tecnico e collaborativo, nel rispetto del ruolo delle parti. In altre parole

- gli Uffici locali dell'Agenzia delle Entrate dovranno utilizzare questo strumento ausiliario di accertamento tenendo in debito conto le condizioni reali delle varie e variegate realtà economiche, riconoscendo che incongruità e incoerenza non significano necessariamente evasione, ma possono indurre l'Amministrazione ad un esame più approfondito dell'attività e della struttura del soggetto;
 - gli operatori economici (o chi li assiste), dal canto loro, dovranno conoscere le norme di riferimento (e la decorrenza dei loro effetti), la prassi amministrativa e la sua evoluzione nel tempo (fino a pervenire alle attuali - peraltro da tempo auspiccate - "aperture"); la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito ... ma dovranno (anche) individuare gli argomenti più convincenti per dimostrare le ragioni del disallineamento, conservando "a futura memoria" la documentazione che ne attesti le motivazioni.
- d. Nel caso di esito negativo del contraddittorio fra contribuente e Ufficio, quest'ultimo

⁵ C.A.E. 23 gennaio 2008, n. 5; se il contribuente, ad esempio, non rispecchia le caratteristiche previste in nessuno dei cluster, ciò dovrebbe significare che quel determinato studio non è idoneo a cogliere la sua effettiva situazione produttiva.

emetterà l'avviso di accertamento, che deve necessariamente "essere motivato"⁶. Dovrà, cioè, indicare l'iter logico argomentativo seguito per fondare la sua pretesa, così da mettere in grado il contribuente di conoscere le ragioni per cui, nonostante le sue argomentazioni e documentazioni, è stato emesso un atto impositivo (fondato sugli studi di settore). Una motivazione assente - o anche insufficiente - importa lesione del diritto di difesa, per cui l'atto sarebbe dichiarato nullo (o annullabile) già in via pregiudiziale, senza neanche entrare "nel merito" dell'accertamento.

L'Amministrazione, in passato, aveva ritenuto (cfr. circolare 58/2002) che tale obbligo (di motivazione) poteva ritenersi assolto attraverso il "procedimento di approvazione dei singoli studi" e le "Note tecniche e metodologiche" che accompagnano, in Gazzetta Ufficiale, ciascuno studio di settore, ma si trattava di pretesa non condivisibile, dato che tale procedimento si basa sulla presunzione che i contribuenti appartenenti a un certo "settore" (e rientranti in un certo studio) debbano produrre un certo risultato; e che - prima ancora - gli stessi contribuenti siano in grado di capire e interpretare le (spesso) complesse spiegazioni che vengono formulate (in astratto).

In realtà, ciò che l'Ufficio deve motivare non è il risultato astrattamente considerato dallo studio (cui provvedono le predette Note tecniche e metodologiche), ma il "maggior ricavo/compenso/corrispettivo" dello specifico contribuente, con riferimento non solo alle "gravi incongruenze", ma anche alla pertinenza dello studio utilizzato rispetto alla specifica situazione, valendosi di prove in suo possesso e anche di argomentazioni acquisite in sede di (possibile) verifica o in sede di contraddittorio.

La stessa Agenzia delle Entrate, con la recente circolare 23 gennaio 2008, n. 5, ha rilevato che la motivazione "deve dare conto in modo esplicito delle valutazioni che (...) hanno condotto l'Ufficio a ritenere fondatamente attribuibili i maggiori ricavi o compensi", precisando che "l'Ufficio dovrà sempre enucleare gli esiti delle valutazioni effettuate con particolare riguardo ai seguenti tre profili:

- assenza di elementi oggettivi che inducano a ritenere inadeguato il percorso tecnico metodologico seguito dallo studio per giungere alla stima;
- correttezza della imputazione al cluster di riferimento;
- mancanza di cause particolari che abbiano potuto influire negativamente sul normale svolgimento della attività (...)

Dal canto suo, la giurisprudenza ha stabilito che la "presunzione (connessa con gli studi di settore) non esonera l'Ufficio dall'obbligo di motivazione e di specificare gli elementi, almeno prevalenti, di incoerenza o incongruenza che lo stesso Ufficio ha rilevato tra quelli forniti dal contribuente": perché solo così il contribuente (che intende contrastare le pretese erariali) e il giudice (chiamato a

decidere sull'impugnazione dell'atto) "sono ... in grado di sapere in base a quali elementi si è arrivati a ritenere lo scostamento e la misura dello stesso". (Cfr. CTP Macerata, 63/2003; e, inoltre, CTP Rovigo, 72/2005 e CTP Lucca 43/2006, CTP Taranto, 505/2007, Comm. Reg. Torino 15/2007). Che la "motivazione" debba essere "specificata" - e non basarsi su argomenti generici e astratti - è, dunque, ormai assodato; per cui un avviso di accertamento "motivato" con il semplice richiamo ai risultati di un certo studio di settore sarebbe destinato a non produrre effetti.

e. Se è stata "consumata" la procedura di accertamento con adesione (per dar corso al contraddittorio preventivo), al contribuente "non congruo" che ha ricevuto un avviso di accertamento non resta che ricorrere alla "giustizia tributaria", per la quale sarà necessaria l'assistenza di un professionista che conosca le norme sugli studi di settore (e le modifiche intervenute nel tempo), la prassi amministrativa e la sua (notevole) evoluzione; la giurisprudenza di merito e, soprattutto, di legittimità, ma anche le modalità di formazione degli studi di settore; la rilevanza ed incidenza dei dati di base; le note tecniche che li accompagnano e, infine, le regole sull'accertamento con adesione: per evitare "incidenti di percorso". Così, se tale procedimento è stato esperito prima dell'emissione dell'atto impositivo, esso non può essere richiesto anche dopo, per cui il contribuente (e chi lo assiste) non potrà godere degli "ulteriori" 90 giorni (previsti dal D.Lgs. n. 218/2007) rispetto ai "normali" 60 giorni dalla notifica dell'atto (previsti dal D.Lgs. n. 546/1992) per il ricorso ... Ma dovrà conoscere anche le disposizioni che governano il processo tributario, con particolare riferimento al valore degli indizi, delle presunzioni e delle prove... Il ricorso - alla Commissione Tributaria Provinciale - dovrà, pertanto, svilupparsi: in via pregiudiziale, in via principale, in via subordinata e, ancora, avere ad oggetto argomenti di diritto e di merito ... perché - com'è noto - è il ricorso introduttivo a determinare il "petitum" dell'intero processo.

4. Conclusione

a. Nonostante la legislazione si presenti molto confusa, gli studi di settore continuano ad essere "strumenti di accertamento" e non possono essere trasformati in "strumenti indiretti di definizione delle basi imponibili"⁷ dato che ne verrebbe "snaturata" la finalità e verrebbe vulnerato quel principio di "capacità contributiva" che deve costituire un "punto fermo" del nostro ordinamento tributario.

Il rinvio che fa l'art. 62 *sexies* del D.L. n. 331/1993 all'art. 39, co. 1°, lett. d) del D.P.R. n. 600/1973 e all'art. 54 del D.P.R. n. 633/1972 garantisce che la presunzione (di cui sono dotati i risultati degli studi di settore) è "semplice"; per diventare "qualificata" (e, quindi, "legittima", che è diver-

so da "legale") devono sussistere due "condizioni di accesso": le "gravi incongruenze" dei ricavi/compensi/corrispettivi dichiarati rispetto a quelli presunti; la "fondatezza dei risultati dello studio", ossia la dimostrazione, da parte dell'Ufficio, che i ricavi presunti sono quelli fondatamente attribuibili allo specifico contribuente nel periodo d'imposta considerato. Le novità legislative sopraggiunte (a varie riprese) - che hanno interessato l'art. 10, 1° co. della L. n. 146/1998 - non hanno modificato la "natura" della presunzione che hanno i risultati degli studi di settore: è una presunzione (che continua ad essere) "semplice", che può diventare grave, precisa e concordante se sussistono le due predette "condizioni": del resto anche l'attuale versione dell'art. 10 della L. n. 146/1998 continua a prevedere che gli studi di settore (su cui basare l'eventuale accertamento) sono quelli "di cui all'art. 62 *sexies*" del D.L.n. 331/1993: che il primo costituisca la "disposizione di attuazione" e che quest'ultimo sia la "norma-base" lo si desume "per tabulas".

b. Se è inevitabile, in presenza in un numero così elevato di imprese e professionisti (e artisti), il ricorso a metodi di accertamento di tipo presuntivo, non per questo deve ritenersi condivisibile il progressivo ampliamento della "base" che, viceversa, andrebbe ridotta, in modo selettivo, al fine di sottoporre a questo tipo di accertamento (analitico-induttivo) solo i "settori compatibili" con esso: il settore del commercio (per il quale è nato), quello artigianale della produzione di beni in serie; non anche quello della produzione di servizi e, peggio, dei servizi resi da professionisti e artisti (che presentano peculiarità specifiche e che sono tassati con "criterio di cassa"). Per di più tale "metodo" - basato su una sostanziale "omogeneità" degli appartenenti a un certo "gruppo" - può riguardare solo (e deve essere riservato a) le cd. imprese minori, con ricavi massimi di 500 mila euro se prestano servizi; e un milione di euro se cedono beni: perché se manca la omogeneità, gli studi di settore non sono efficaci e, anzi, possono essere distortivi.

c. Anche nel caso in cui tale metodo risulta applicabile, esso va utilizzato con prudenza e flessibilità, mai in via automatica, in modo da evitare che valori "medi", ancorché ragionevoli, finiscano per sostituire, nell'imposizione sui redditi (e nell'Iva), i risultati "reali": quale che ne sia la causa (la peculiarità dell'impresa, la crisi del comparto economico o anche una gestione poco efficiente...). In ogni caso diventa fondamentale, nel procedimento, la fase del contraddittorio preventivo tecnico e senza pregiudizi: al fine di passare dai risultati teorici a quelli effettivi "propri" del contribuente sottoposto ad accertamento. Anche perché - al di là della necessaria "personalizzazione" dell'accertamento - non va sottaciuto un difetto "congenito" (e

⁶ Cfr. art. 42 del DPR n. 600/1973; 56 del DPR n. 633/1972, per l'avviso di accertamento e art. 7 della L. n. 212/2000 in campo tributario, quale espressione del principio generale stabilito - in ambito amministrativo - dall'art. 3 della L. n. 241/1990.

⁷ Quando le norme si prestano a "letture" diverse, non va trascurata la interpretazione "sistematica", che assegna un ruolo diverso alle fonti legislative; quando, poi, una certa interpretazione si porrebbe in contrasto con i principi costituzionali, essa va senz'altro abbandonata per privilegiare quella che, viceversa, rispetta quei principi.

generale) degli “studi di settore”: la loro utilizzazione avviene sempre in ritardo (di due o più anni) rispetto alla data di riferimento degli elementi (contabili ed extra-contabili) che hanno concorso a realizzarli: con l’effetto di applicare, in sede di accertamento, dati (che “in allora” potevano essere rappresentativi) a situazioni che, nel frattempo, si sono modificate, a causa della rapida evoluzione dei cicli economici e delle situazioni peculiari che interessano i vari settori economici e, nello specifico, ogni operatore economico.

La “capacità contributiva” (e, quindi, anche i ricavi/compensi/corrispettivi) che va considerata ai fini della imposizione sul reddito (e, a maggior ragione, ai fini Iva) non può né deve essere quella “media” dei soggetti appartenenti a un certo settore, ma quella “propria” del singolo contribuente. Del resto, è con la finalità di aiutare l’Amministrazione finanziaria ad individuare la capacità contributiva di “ciascuno” che è stato pensato lo “strumento” degli “studi di settore”... che può essere efficace, ma solo se utilizzato nei confron-

ti di soggetti che si presentano “omogenei”; e, in ogni caso, deve essere uno strumento “ausiliario all’accertamento” dei ricavi/compensi (e, quindi, del reddito) e dei corrispettivi effettivamente conseguiti, al di fuori da qualsiasi automatismo. Così vogliono i principi costituzionali, di recente richiamati dallo Statuto dei diritti del contribuente, di cui agli artt. 3 (uguaglianza), 23 (riserva di legge), 53 (capacità contributiva) e 97 (buona amministrazione e parità di trattamento) della Costituzione.

I CONTROLLI AGLI INTERMEDIARI ENTRATEL

DI ALESSANDRO ZAMBONELLI - CAPO UFFICIO AUDIT ESTERNO

DALLA DIREZIONE REGIONALE

PREMESSA

Dopo cinque anni di accessi eseguiti dalla Direzione Regionale presso gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, è venuto probabilmente il momento di rendere maggiormente noti gli obiettivi, le modalità di svolgimento e gli esiti dell’attività di controllo iniziata negli ultimi mesi del 2003.

Subito una precisazione: la modifica apportata all’art. 39 del D.Lgs. n. 241/1997 dalla L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) ha confermato la competenza allo svolgimento di tale attività in capo alle Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate, nello specifico, in Emilia Romagna, l’Ufficio Audit esterno collocato all’interno del Settore Audit e Sicurezza.

GLI OBIETTIVI E LE MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ACCESSI

Il principale cambiamento nello svolgimento dell’attività di vigilanza nei confronti di quei soggetti esterni (esempi tipici i Caf ed appunto gli altri intermediari Entratel) che svolgono - in regime di concessione o a seguito di autorizzazione oppure, ancora, in base ad una convenzione o ad un contratto - attività e/o funzioni sostanzialmente per conto dell’Agenzia delle Entrate, è stato rappresentato dal passaggio da un modello di controllo di tipo ispettivo ad uno invece ispirato ai principi dell’*internal auditing*.

In particolare, l’attività di vigilanza svolta dalle Direzioni Regionali, mediante l’utilizzo di tecniche di *auditing*, è diretta a:

- “fotografare” e rilevare in modo analitico lo svolgimento delle attività svolte dai soggetti controllati verificando la conformità delle stesse al dettato normativo ed alla prassi nonché constatando le eventuali violazioni al dettato normativo ed alla prassi (primo profilo di indagine);
- analizzare l’organizzazione al fine di identificare, in condivisione con il soggetto auditato, eventuali criticità cioè rischi a rilevanza medio-alta non adeguatamente controllati tali da pregiudicare il raggiungimento dell’obiettivo (secondo profilo di indagine).

Entrambi i profili di indagine hanno quale scopo comune il miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia delle prestazioni effet-

tuate dagli intermediari nei confronti del contribuente, prestazioni che incidono sugli obiettivi e sull’immagine stessa dell’Agenzia (si pensi ad es. all’intermediario, regolarmente abilitato dall’Agenzia, che non trasmette le dichiarazioni pur avendo assunto l’impegno a farlo).

Per quanto riguarda il primo profilo di indagine - la conformità dell’operato dell’intermediario al dettato normativo ed alle istruzioni amministrative - meritano di essere trattate, in particolar modo, alcune fattispecie che vengono solitamente esaminate durante l’accesso.

La sussistenza, al momento delle operazioni di controllo, dei requisiti previsti per l’abilitazione

Al riguardo viene richiesto all’intermediario di esibire la busta di autorizzazione al servizio telematico Entratel e di comprovare la sussistenza dei requisiti richiesti per l’abilitazione: è inusuale ma non raro infatti che l’intermediario sia in possesso di una abilitazione non più corrispondente alla tipologia di utente per la quale viene utilizzato il servizio telematico. Va anche rilevato che il legislatore, avendo esteso, nel corso degli anni, la platea dei soggetti beneficiari dell’abilitazione - prima limitata sostanzialmente ai soggetti iscritti agli ordini professionali ed oggi comprendente anche i consulenti fiscali abituali - ha di fatto ridotto l’importanza dell’esatta individuazione di tale tipologia.

Il rispetto degli obblighi imposti dai commi 3 bis, 6 e 9 bis dell’art.3 del D.P.R. n. 322/1998

Partendo dall’esame della documentazione messa a disposizione dall’intermediario (attestazioni di impegno alla trasmissione telematica, copie delle dichiarazioni, comunicazioni dell’Agenzia di avvenuto ricevimento delle dichiarazioni) viene effettuato un controllo su un campione rappresentativo delle dichiarazioni (solitamente modello Unico), selezionate casualmente e per più anni d’imposta, al fine di verificare il rispetto degli adempimenti previsti dall’art 3 del D.P.R. 22 luglio 1998 n. 322.

Particolare attenzione viene posta, durante l’accesso, al rispetto dell’obbligo, previsto

dai comma 3 bis del citato art. 3, della trasmissione della dichiarazione da parte dello stesso intermediario già incaricato della predisposizione della stessa; inoltre oggetto di controllo risultano anche l’osservanza dei commi 6 (rilascio al contribuente dell’impegno, della dichiarazione trasmessa e di copia della comunicazione dell’Agenzia di ricezione della spedizione) e 9 bis (conservazione delle dichiarazioni trasmesse).

La tempestiva trasmissione telematica delle dichiarazioni

Un discorso a parte merita l’accertamento della tempestività della trasmissione delle dichiarazioni fiscali sul quale si è incentrata l’attività di vigilanza, soprattutto nei primi anni di controlli.

Va innanzitutto premesso che, se è vero che gli accessi mirano al riscontro della correttezza dei dati presenti nel sistema dell’Anagrafe Tributaria al fine di evitare l’emanazione, dopo l’accesso, da parte di altri Uffici della Direzione Regionale, di atti di contestazione ed irrogazione sanzioni non fondati, tuttavia, in considerazione dell’obiettivo finale che l’azione di controllo dell’Ufficio Audit esterno si propone (il miglioramento delle prestazioni rese dall’intermediario), appare riduttivo identificare le finalità di tale azione solo ad una mera constatazione della tardività o, peggio, della mancata trasmissione, delle dichiarazioni fiscali come meglio si comprenderà di seguito nell’analisi del secondo profilo di indagine (i criteri organizzativi e le modalità operative adottate dall’intermediario).

Il rispetto degli obblighi in materia di riservatezza e sicurezza (D.M.31.7.1998)

Un discorso a parte merita la tematica del rispetto degli obblighi in materia di riservatezza e sicurezza disciplinata dall’art. 11 del Decreto del Ministero delle Finanze 31 luglio 1998, decreto che ha regolamentato le modalità tecniche della trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali e degli altri atti.

Nello specifico, durante l’accesso, viene accertato se il soggetto controllato ha provveduto a redigere il Documento Programmatico sulla Sicurezza obbligato previsto dal D.Lgs. 30.6.2003 n. 196 a carico del titolare di un trattamento di dati sensibi-

PROCESSO: TRASMISSIONE TELEMATICA DICHIARAZIONI FISCALI		
ATTIVITÀ	RISCHI	CONTROLLO
Predisposizione del file	1) Mancato inserimento nel file di dichiarazioni pronte per la trasmissione telematica.	L'intermediario non ha definito alcun particolare sistema di controllo per riscontrare l'inserimento all'interno nei file di tutte le dichiarazioni per le quali ha rilasciato l'impegno. I file, che contengono una o poche dichiarazioni, sono creati al termine della elaborazione delle dichiarazioni.
Predisposizione del file	2) Mancata rettifica/aggiornamento della data dell'impegno inserita in automatico dal software gestionale utilizzato per l'elaborazione delle dichiarazioni fiscali	Il software gestionale inserisce nel campo relativo all'impegno una data predefinita ad inizio campagna fiscale dallo stesso intermediario. Tale modalità operativa ha comportato in due casi la presenza di due dichiarazioni formalmente trasmesse in ritardo.
Invio del file autenticato	3) Effettuazione degli invii in prossimità delle scadenze.	L'intermediario effettua gli invii telematici a ridosso delle scadenze dei termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali. All'interno di un file è concentrata una sola dichiarazione o poche dichiarazioni.
Gestione delle ricevute	4) Errata verifica degli esiti degli invii dei file e delle dichiarazioni.	L'intermediario verifica l'esito delle ricevute alcuni giorni dopo l'invio telematico delle dichiarazioni. E' stata tuttavia appurata la presenza di alcune dichiarazioni omesse in quanto precedentemente scartate e non più ritrasmesse. L'irregolarità in questione è scaturita da un'errata interpretazione delle ricevute di spedizione.

li: infatti il comma 2 dell'art. 11 citato prevede espressamente che gli intermediari "si configurano quali autonomi titolari del trattamento dei dati personali".

Inoltre nel corso delle operazioni di controllo viene verificato se il personale - rinvenuto negli studi - che "tratta" i dati personali contenuti nelle dichiarazioni sia stato espressamente designato quale responsabile o individuato come incaricato del trattamento: tutto ciò in ossequio al disposto del predetto art. 11 che stabilisce che il trattamento è consentito solo ai soggetti designati come responsabili dall'intermediario (comma 3) e che le persone fisiche incaricate del trattamento sono individuate dall'intermediario - che, ancora, va ricordato è autonomo titolare - o dal responsabile da lui nominato (comma 4). Assume anche particolare rilievo il riscontro dell'adozione da parte dell'intermediario delle misure organizzative, fisiche e logiche di cui agli artt. 31, 33, e 36 del D.Lgs. 30.6.2004 n.196 (come da tavola di corrispondenza dei riferimenti normativi della L. n. 675/1996 al predetto decreto legislativo) in base a quanto richiesto dal comma 5 dell'art. 11 più volte citato. Non si tratta certo di fattispecie di poco conto avendo ad oggetto i tre articoli citati la sicurezza complessiva dei dati e dei sistemi: in particolare l'art. 31 disciplina la custodia ed il controllo dei dati personali, attività che devono essere svolte in modo tale da ridurre al minimo sia i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi (si pensi alla rottura, non infrequente, dell'hardware) sia i rischi di accessi non autorizzati o di trattamenti non consentiti.

Con riferimento al secondo profilo di indagine - l'analisi dei criteri organizzativi e delle modalità operative adottate dall'intermediario al fine di individuare criticità - l'attenzione viene posta, mediante una vera e propria

intervista al soggetto controllato, sulle modalità gestionali del processo di trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali nelle sue varie fasi (predisposizione del file; controllo del file e delle dichiarazioni fiscali; autenticazione del file; invio del file autenticato e gestione delle ricevute): tutto ciò allo scopo di analizzare le misure di controllo adottate dall'intermediario per presidiare i rischi del processo di trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali.

Le affermazioni del soggetto auditato vengono poi riscontrate mediante l'esame del campione di dichiarazioni di cui si è già fatto menzione nonché dei dati presenti nel sistema dell'anagrafe tributaria.

L'attività svolta trova poi sintesi in una tabella riepilogativa quale quella qui sotto proposta che trae origine da un accesso svolto recentemente.

Attraverso il confronto tra i controlli esistenti presso l'intermediario e quelli che vengono invece reputati necessari per la copertura dei rischi rilevati emerge che l'efficacia dei sistemi di controllo è migliorabile per tutti e quattro i rischi sopra rappresentati e che pertanto si è in presenza di quattro criticità.

Da qui la necessità di formulare apposite raccomandazioni le quali costituiscono l'apporto di tipo consulenziale nell'ambito delle operazioni di controllo.

Nel caso in esame le raccomandazioni sono consistite nel formulare le indicazioni di

seguito esposte.

Per quanto riguarda la criticità relativa al rischio n. 1:

- raggruppamento del maggior numero possibile di dichiarazioni all'interno di ciascun file al fine di limitare il numero dei file da predisporre e al contempo ridurre i successivi adempimenti connessi alla trasmissione delle dichiarazioni;
- predisposizione di una check list con cui formalizzare, per ogni contribuente nei cui confronti è stato rilasciato l'impegno, lo stato di lavorazione delle dichiarazioni.

Criticità relativa al rischio n. 2:

- massima attenzione alla data dell'impegno indicata in dichiarazione e riconciliazione di tale informazione con quelle realmente emergenti dai tabulati cartacei;
- predisposizione di una check list di controllo, come già esposto, sui cui formalizzare le informazioni sintetiche sullo stato di lavorazione delle diverse fasi della trasmissione telematica.

Criticità relativa al rischio n. 3:

- pianificazione dell'attività di invio in relazione alle scadenze previste per la trasmissione telematica, al numero dei file e delle dichiarazioni da trasmettere nonché dei tempi necessari per gestire possibili scarti da parte del Servizio Telematico.

Criticità relativa al rischio n. 4:

- necessità di prestare maggiore attenzione al contenuto delle comunicazioni di avvenuto ricevimento al fine di rimuovere le cause che hanno comportato lo scarto e provvedere tempestivamente alla successi-

N. TOTALE CONTROLLI ESEGUITI: RIPARTIZIONE PER ANNO DI ESECUZIONE E PER TIPO DI ESITO IN RELAZIONE ALLA TARDIVA E/O OMESSA TRASMISSIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI						
ANNO ESECUZIONE CONTROLLO	2003	2004	2005	2006	2007	
N. CONTROLLI REGOLARI (nessuna dichiarazione tardiva e/o omessa)	11	18	19	32	16	
N. CONTROLLI IRREGOLARI (almeno una dichiarazione tardiva e/o omessa)	7	38	57	63	84	
TOT.	18	56	76	95	100	

va trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali.

Va anche evidenziato che nel corso nell'accesso - ed ancora prima nella selezione dei soggetti da sottoporre a controllo - vengono presi in considerazione, oltre al dato riguardante il numero di dichiarazioni trasmesse tardivamente, anche altri indicatori rivelatori di possibili comportamenti irregolari quali in particolare:

- la percentuale di dichiarazioni forzate superiore al 75% del totale delle dichiarazioni trasmesse;
- il numero di dichiarazioni di contribuenti non trasmesse dall'intermediario pur essendo quest'ultimo il depositario delle scritture contabili;
- il decremento di attività superiore al 50% rispetto all'anno precedente;
- la percentuale di file con dichiarazioni scartate superiore al 25% del totale delle dichiarazioni trasmesse.

GLI ESITI DEGLI ACCESSI

L'accesso si conclude con la redazione di un processo verbale delle operazioni compiute nel quale, oltre a formulare eventuali raccomandazioni, come già esposto più sopra, vengono inoltre constatate le violazioni - sanzionate dall'art. 7-bis del D.Lgs. n. 241/1997 - all'art. 3 del D.P.R. n. 322/1998 in tema di tempestiva trasmissione delle dichiarazioni fiscali; nello stesso processo verbale si rimanda la contestazione delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni ad un provvedimento che verrà adottato, da un altro Ufficio della Direzione Regionale della Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 39 del D.Lgs. n. 241/1997 come modificato dalla L. n. 296/2006 (Legge finanziaria 2007).

Nella tabella che segue vengono forniti alcuni dati numerici riassuntivi degli accessi eseguiti, accessi che hanno interessato tutte le tipologie di utenti (dai dottori commercialisti ai consulenti del lavoro, dai ragionieri commercialisti ai consulenti fiscali abituali e così via) e che sono stati svolti su tutto il territorio regionale.

Non meno importante è la rilevazione delle irregolarità e delle criticità riscontrate nel corso degli accessi: qui di seguito si espongono quelle più diffuse segnalando anche quelle più particolari ma spesso di notevole importanza.

Irregolarità più diffuse

- Tardiva e/o omessa trasmissione di dichiarazioni di cui era stato assunto l'impegno alla trasmissione
- Mancata consegna al contribuente della copia della dichiarazione e della comunicazione di ricevimento, da parte dell'Agenzia, dell'avvenuta trasmissione
- Mancata predisposizione del documento programmatico sulla sicurezza

Altre irregolarità rilevate

- Inserimento dell'acronimo ONLUS da parte dell'intermediario al momento dell'attribuzione del codice fiscale
- Mancata conservazione della copia consegnata dal contribuente che ha predisposto la dichiarazione ed indicazione della data dell'impegno a trasmettere del tutto inattendibile
- Trasmissione delle dichiarazioni, predisposte dall'intermediario, affidata a Poste italiane spa
- Comunicazione di avvenuto ricevimento della dichiarazione in possesso dell'intermediario difforme da quella risultante all'Agenzia
- Documento programmatico sulla sicurezza redatto dall'intermediario individuando come titolare del trattamento dei dati la società di cui l'intermediario è socio
- Documento programmatico sulla sicurezza non aggiornato da diversi anni
- Abilitazione al servizio telematico attribuita da un Ufficio locale per tipo utente non conforme all'effettiva qualificazione giuridica del soggetto richiedente
- Trasmissione telematica effettuata da soggetto non legato da alcun rapporto formale con l'intermediario
- Mancata adozione delle misure minime di sicurezza di cui al D.Lgs. n. 196/2003, artt. 31 e 33 (rottura dell'hardware e mancata adozione di idonee e preventive misure di sicurezza tali da ridurre i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati stessi)
- Mancata nomina degli incaricati del trattamento dati nel documento programmatico sulla sicurezza
- Mancata formalizzazione ai collaboratori dell'incarico di custodire le chiavi private di Entratel

Criticità più ricorrenti

- Percentuale rilevante di dichiarazioni trasmesse nell'ultimo o negli ultimi giorni disponibili
- Mancato aggiornamento del modulo di controllo da Entratel
- Trasmissione delle dichiarazioni attraverso un'unica postazione

Criticità e/o irregolarità: casi particolari

- Trasmissione dichiarazione inizio attività (Mod.AA9/7) per soggetto presentatosi con documenti risultati falsi
- Elevato numero di impegni presi oltre i termini ordinari (per il contribuente) di presentazione delle dichiarazioni

CONSIDERAZIONI FINALI

L'esperienza di questi anni di controlli consentite di affermare che l'intermediario Entratel, condividendo quasi integralmente le indicazioni fornite sotto forma di raccomandazioni al termine degli accessi, ha pienamente compreso le finalità che l'attività di controllo svolta dall'Agenzia delle Entrate si proponeva e si propone di raggiungere; inoltre, l'intermediario ha assunto piena consapevolezza del delicato compito che il legislatore ha inteso conferirgli nel momento in cui viene rilasciata l'abilitazione. Nello stesso tempo l'attività di controllo ha consentito di revocare, successivamente ed in base alle risultanze dell'accesso, l'abilitazione a soggetti - fortunatamente pochi e spesso nemmeno iscritti ad ordini professionali - resisi protagonisti di comportamenti particolarmente riprovevoli sul piano professionale, alcuni dei quali addirittura tristemente balzati agli onori (o meglio, ai disonori, della cronaca); in questi casi la revoca dell'abilitazione, sottraendo a tali soggetti un fondamentale strumento di lavoro, ha rappresentato un elemento di forte deterrenza con conseguenti benefici per l'intera collettività.

IL RESTYLING DELLA DISCIPLINA SULLE SOCIETÀ DI COMODO A SEGUITO DELLA FINANZIARIA 2008

DI GIORGIO GAVELLI E ALESSANDRO VERSARI - DOTTORI COMMERCIALISTI

D'ATTUALITÀ

Attraverso la recente legge Finanziaria (L. 24 dicembre 2007, n. 244), il Legislatore ha apportato nuove modifiche alla normativa sulle cosiddette società "non operative". L'art.30 della L. 23 dicembre 1994, n. 724 è stato negli anni progressivamente emendato per contrastare sempre più efficacemente la costituzione di sodalizi sociali destinati a gestire patrimoni personali anziché a svolgere un'effettiva attività di impresa. La stretta più rilevante è avvenuta nel 2006 con il decreto *Bersani - Visco* (D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni, con L. 4 agosto 2006, n. 248) che ha, fra l'altro, subordinato la disapplicazione della disciplina alla presentazione di specifica istanza ai sensi dell'art 37-bis, D.P.R. n. 600/1973 (il cosiddetto interpello antielusivo). La gestione di tale nuovo adempimento implica un impegno attivo sia da parte

del contribuente che dell'Amministrazione finanziaria. Lo scorso anno, l'Agenzia delle Entrate è stata dunque costretta a vagliare un ampio numero di istanze ed ha dovuto sottrarre tempo ed energia ad altre attività più profittevoli quali, fra tutte, i controlli sostanziali sui contribuenti. Questo è stato probabilmente uno dei principale motivi che ha spinto il Legislatore a fare dietrofront e a stemperare, in parte, la disciplina sulle società di comodo, oltre che, come vedremo, a prevedere nuove situazioni oggettive di "disapplicazione automatica". Nella relazione illustrativa della Finanziaria 2008 si legge che la *ratio* ispiratrice delle variazioni apportate all'art. 30 della L. n. 724/1994 dalla recente manovra è quella "di concentrare l'attenzione dell'Amministrazione finanziaria sulle casistiche che maggiormente interessano soggetti "di comodo", alleggerendo, al

contempo, gli adempimenti dei contribuenti e i carichi di lavoro degli uffici".

In particolare, i commi 128 e 129, art. 1 della Finanziaria 2008 hanno previsto, in sintesi:

- la modifica dei coefficienti per il test di operatività e per il calcolo del reddito minimo delle società considerate "di comodo";
- l'ampliamento delle cause di esclusione;
- la possibilità di individuare, tramite apposito decreto (appena emanato), situazioni oggettive che permettano, senza presentare apposita istanza, la disapplicazione delle disposizioni in materia di società non operative;
- l'invio, tramite posta elettronica o fax (oltre che a mezzo postale in plico raccomandato con avviso di ricevimento) delle risposte agli interpelli antielusivi presentati dai contribuenti;

• la riapertura dei termini per lo scioglimento e la trasformazione agevolati. Illustriamo, innanzitutto, la nuova mappa dei coefficienti, quindi approfondiamo l'analisi delle novità più rilevanti per il contribuente, cioè l'ampliamento delle cause di esclusione e la riapertura dei termini per lo scioglimento e la trasformazione agevolati che sono stati, fra l'altro, oggetto di approfondimento durante gli incontri con la stampa specializzata del 29 gennaio scorso ("Telefisco 2008").

Test di operatività e reddito minimo: la variazione dei coefficienti

Destinatari della disciplina sulle società di comodo sono:

- le società in nome collettivo e in accomandita semplice;
- le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata;
- gli enti di ogni tipo non residenti ma con stabile organizzazione nel territorio dello Stato.

Se, per tali soggetti, non vale una delle cause di esclusione previste al c. 1, art. 30, L. n. 724/1994 (esamineremo nel proseguo quelle introdotte dalla Finanziaria 2008), essi devono, al termine di ogni esercizio, verificare attraverso un test contabile, che potremmo definire "test di operatività", se sono fiscalmente considerate di comodo o meno. Il primo passo da compiere è quello di confrontare la media - dell'esercizio e dei due precedenti - dei ricavi, degli incrementi delle rimanenze e dei proventi ordinari con la media - anch'essa triennale - di ricavi che possiamo definire figurativi. Essi si determinano applicando dei coefficienti di redditività a specifici *assets* della società stessa: titoli e assimilati, immobili ed altre immobilizzazioni¹. Nella tabella sottostante si possono apprezzare le modifiche apportate dalla recente manovra Finanziaria ai coefficienti di redditività:

coefficienti per la determinazione dei ricavi figurativi					
L. 724/94, art 30. c. 1					
	lett a)		lett b)		lett. c)
	titoli e assimilati	immobili e navi	fabbricati A10	immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio o nei due precedenti	altre immobilizzazioni
ante finanziaria 2008	2% (1%*)	6%	5%	4%	15% (10%*)
post finanziaria 2008	2%	6% (1%*)	5% (1%*)	4% (1%*)	15%

* beni situati in Comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti

Se la media triennale dei valori effettivi di ricavi, incrementi delle rimanenze e proventi ordinari è, in un determinato esercizio, inferiore a quella dei ricavi figurativi, la società è fiscalmente considerata di comodo e deve sottostare a stringenti conseguenze fiscali, che possono essere evitate solamente presentando istanza di interpello ai sensi del c. 8, art 37-bis, D.P.R. n. 600/1973. Innanzitutto, la società deve dichiarare un reddito minimo, che si determina applicando ai valori dell'anno di riferimento degli *assets* utilizzati per il calcolo dei ricavi figurativi (titoli e assimilati, immobili ed altre

immobilizzazioni) i coefficienti di redditività che, come si può osservare nella tabella di seguito riportata, sono stati ritoccati dalla Finanziaria 2008.

raffronto fra coefficienti per la determinazione della redditività					
L. 724/94, art 30. c. 3					
	lett a)		lett b)		lett. c)
	titoli e assimilati	immobili e navi	fabbricati A10	immobili a destinazione abitativa acquisiti o rivalutati nell'esercizio o nei due precedenti	altre immobilizzazioni
ante finanziaria 2008	1,5%	4,75%	4,75%	3%	12%
post finanziaria 2008	1,5%	4,75% (0,9%*)	4% (0,9%*)	3% (0,9%*)	12%

Nel caso in cui il reddito effettivo sia determinato in misura inferiore a quello figurativo, esso deve essere integrato della differenza. Rimanendo nel segmento delle imposte sui redditi, Irpef ed Ires, la società fiscalmente considerata di comodo può utilizzare le perdite di esercizio solo in compensazione della parte di reddito eccedente quello minimo presunto.

Per quanto concerne l'Iva, invece:

- 1) l'eccedenza di credito derivante dalla dichiarazione annuale:
 - a. non può essere chiesta a rimborso;
 - b. non può essere compensata ai sensi dell'art 17, D.Lgs. n. 241/1997;
 - c. non può essere ceduta ai sensi del c. 4 ter, art 5. D.L. 70/1988 (convertito con modificazioni dalla L. n. 154/1988);
 - d. non può essere ceduta al gruppo nei casi di liquidazione ex art. 73 D.P.R. n. 633/1972 (ris. 30 gennaio 2008 n. 26);
- 2) la società perde definitivamente la possibilità di utilizzare in detrazione, nelle liquidazioni periodiche dei periodi di imposta successivi a quello in cui non è risultata operativa, l'eccedenza del credito Iva. Ciò accade però solo al verificarsi congiunto di due condizioni:

- a. la società non sia risultata operativa per tre periodi di imposta consecutivi;
- b. in tali periodi, la stessa non abbia effettuato operazioni rilevanti a fini Iva per un importo almeno pari a quello dei ricavi figurativi (determinati ai sensi del c. 30, art. 1 della L.n. 724/1994).

A fini Irap, invece, la società deve dichiarare un valore della produzione netta non inferiore al reddito minimo presunto (determinato ai sensi del c. 3, art. 30 della L. n. 724/1994) aumentato:

- delle retribuzioni sostenute per il personale dipendente;

- dei compensi spettanti ai collaboratori;
- dei compensi per prestazioni occasionali di lavoro autonomo;
- degli interessi passivi;

a cui vanno sottratte le deduzioni e agevolazioni valevoli ai fini del tributo regionale.

Le nuove cause di esclusione

Si rileva innanzitutto che il c. 128, art. 1, L. n. 244/2007 ha confermato le precedenti esimenti, elencate ai punti da 1) a 6) del c. 1, art. 30, L. n. 724/1994, modificando soltanto, in senso favorevole per il contribuente, l'ultima. E' ora infatti previsto che la normativa in esame non si applichi alle società con numero di soci pari o superiore a 50 (nella precedente versione il limite era 100). In occasione di "Telefisco 2008", l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che non è necessario, ai fini dell'esclusione, avere una compagine sociale di almeno 50 soci per tutto il periodo di imposta: basta che il requisito sia soddisfatto per la maggior parte dello stesso (così anche la circ. n. 9 del 14 febbraio scorso).

Passando invece alle cause di esclusione introdotte *ex novo* all'art. 1, c. 30 della L. n. 724/1994, ed elencate ai numeri da 6 bis) a 6 sexies), esse riguardano:

- 1) società che, nei due esercizi precedenti hanno avuto un numero di dipendenti mai inferiore alle 10 unità (n. 6-bis);
 - 2) società in stato di fallimento o assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria, in liquidazione coatta amministrativa, o in concordato preventivo (n. 6-ter);
 - 3) società con un valore della produzione complessivo (inteso come raggruppamento A del conto economico civilistico), superiore al totale attivo dello Stato patrimoniale (n. 6-quater);
 - 4) società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del capitale sociale (n. 6-quinquies);
 - 5) società che risultano congrue e coerenti ai fini degli studi di settore (n. 6-sexies).
- I neointrodotti punti 6-bis) e 6-quater) escludono dall'applicazione della disciplina di cui all'art. 30, L. n. 724/1994 i soggetti che, pur risultando "di comodo" ai sensi della predetta norma, presentano inequivocabili sintomi di "operatività". In riferimento al numero di dipendenti che devono sussistere nel biennio precedente, si riteneva che ci si potesse riferire ad una media del periodo. Con la circ. n. 9/E/2008 è stato invece chiarito che tale numero minimo deve sussistere per tutti i giorni compresi nell'arco temporale oggetto di osservazione.

¹ I componenti patrimoniali (*assets*) cui applicare i coefficienti di redditività presunta sono elencati alle lett. a), b) e c), c. 1, art. 30, L. n. 724/94. Per approfondimenti si rinvia alla Circ. n. 25/E/2007.

Inoltre, andando al di là del dato normativo, l'Agenzia ha affermato che il limite minimo richiesto dalla norma debba essere rispettato anche nell'esercizio cui si riferisce il test di operatività. Vanno calcolati i contratti *part time* ma non quelli che determinano redditi assimilati (collaboratori a progetto o amministratori). Quanto, invece, alle imprese di cui al punto 6-*quater*) che, come rilevato dalla relazione illustrativa della Finanziaria 2008, presentano un'elevata profittabilità degli *assets*, è stato chiarito che la causa di esclusione può essere estesa anche alle società in contabilità semplificata, con onere probatorio assolto attraverso un apposito prospetto economico-contabile redatto sulla base delle risultanze contabili. Al n. 6-*ter*), il Legislatore si è occupato invece delle società che, per lo *status* in cui vertono, difficilmente possono mostrare sintomi di operatività e che, per lo stesso motivo, non si prestano generalmente a manovre elusive. Si rileva che, eccetto il caso del concordato preventivo, l'Amministrazione finanziaria già accoglieva le società in fallimento, liquidazione giudiziaria o coatta amministrativa nel novero di quelle non soggette alla disciplina sulle società di comodo, interpretando in modo estensivo il c. 1, n. 3), art. 30, L. n. 724/1994 relativo ai contribuenti in amministrazione controllata e straordinaria².

Quanto alle società partecipate da enti pubblici almeno nella misura del 20% del capitale sociale di cui al punto 6-*quinquies*), vale, per le stesse, la medesima risposta data in occasione di "Telefisco 2008" per le società con numero di soci pari o superiore a 50. Il requisito deve sussistere, anche in questo caso, per la maggior parte del periodo di imposta, così come già affermato nella circ. 25/E del 4 maggio 2007, paragrafo 2, in relazione alla causa di esclusione di cui al punto 4 (società ed enti i cui titoli sono negoziati in mercati regolamentati italiani ed esteri, loro controllanti e loro controllate, anche in via indiretta). Meno pacifico è, invece, se l'esimente operi, oltre che per le società di cui gli enti pubblici detengono almeno il 20% del capitale sociale, anche per quelle in cui il 20% derivi da partecipazione indiretta. E' il caso in cui l'ente detenga partecipazioni in una società che, a sua volta, partecipi al capitale di soggetto passivo potenzialmente di comodo. La norma non sembra però potersi spingere oltre il proprio tenore letterale. Laddove, infatti, nell'ambito della disciplina sulle società non operative, il Legislatore voleva riferirsi al controllo indiretto, lo ha fatto in modo esplicito³. Inoltre, come rilevato da autorevole dottrina⁴, qualora la norma avesse inteso estendere l'esonero anche alle partecipazioni indirette, avrebbe dovuto stabilire le modalità per il calcolo della percentuale di quota non direttamente posseduta, come accade con il consolidato fiscale stabilendo, ad esempio, un effetto demoltiplicativo. Se, però, si considera la finalità dell'esimente in

oggetto, quella cioè di escludere dal novero delle imprese di comodo le società su cui l'ente pubblico esercita un'influenza significativa (in quanto difficilmente esse si prestano agli intenti elusivi che la disciplina sulle società non operative intende scongiurare) si può affermare che essa è comunque rispettata, anche nell'ipotesi di controllo indiretto.

Gli studi di settore

L'esimente più attesa dai contribuenti era sicuramente la n. 6-*sexies*), ai sensi della quale la normativa sulle società di comodo non si applica ai soggetti congrui e coerenti ai fini degli studi di settore. In mancanza di un coordinamento fra le due discipline, il contribuente si trovava ad essere assoggettato ad entrambe, pur risultando in linea con le risultanze di Ge.Ri.Co. La circ. n. 25/E/2007, aggravava inoltre gli effettivi di tale incongruenza normativa, sostenendo che non potevano considerarsi rilevanti, ai fini dell'applicazione della disciplina sulle società di comodo, i maggiori ricavi derivanti da adeguamento, in quanto non transattati per conto economico. La circ. n. 9/E/08 apre la strada dell'operatività automatica anche alla congruità per adeguamento, mentre presenta altri elementi di rigidità⁵:

1. non si esprime nei confronti dei soggetti che si collocano tra il valore minimo e quello puntuale (che invece la circ. n. 5/E/2007 considera sostanzialmente in regola);
2. richiede la congruità così come determinata anche dagli indicatori di normalità economica di cui al comma 2 dell'art. 10-*bis* della Legge n. 146/1998 e al comma 14 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, seppure con il temperamento di cui al DM 4 luglio 2007 (maggiore tra il livello minimo "con indicatori" e livello puntuale "senza indicatori");
3. richiede che sussista anche la coerenza determinata dai parametri di Ge.Ri.Co. precedenti a quelli di cui al punto precedente.

Malgrado la causa di esclusione 6-*sexies*) debba, di per sé, essere accolta con favore dai contribuenti, è però necessario che l'Amministrazione finanziaria renda disponibile la versione aggiornata di Ge.Ri.Co. in tempo utile affinché i soggetti passivi, verificato di non essere congrui o coerenti e di non aver superato il test di operatività, abbiano ancora di fronte un margine di tempo utile per ottenere, eventualmente, risposta all'istanza di disapplicazione della disciplina sulle società di comodo, entro la data di presentazione di Unico 2008, fissata al 31 luglio prossimo. Se si tiene conto che il termine a disposizione del Direttore regionale per inviare la risposta è di 90 giorni dalla presentazione dell'interpello, è necessario che il software contenente la versione aggiornata degli studi di settore sia rilasciato entro fine aprile. Tutto questo per rispettare il dettato della circ. 5/E/2007, secondo cui l'istanza deve essere presentata

"in tempo utile perché possa ottenersi risposta prima del termine della presentazione della dichiarazione dei redditi". I contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare che intendessero invece chiarire la propria posizione entro la data di versamento del saldo, fissata al 16 giugno, devono anticipare l'invio dell'istanza alla metà di marzo (o alla metà di aprile per chi fruisce della scadenza del 16 luglio).

Entrata in vigore

Il "giallo" della decorrenza delle nuove cause di esclusione - cui hanno contribuito anche le altalenanti indicazioni che via via apparivano dalle bozze dei modelli di UNICO SC e UNICO SP, è stato risolto dal Provvedimento direttoriale 14 febbraio 2008 n. 23681, previsto dal comma 128 dell'art. 1 della Finanziaria 2008. Come confermato dalla circ. n. 9/E/2008, infatti, le nuove cause di esclusione quali modalità "ex lege" di disapplicazione, operano a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007; tuttavia, per l'esercizio precedente esse si qualificano come situazioni oggettive al ricorrere delle quali i contribuenti sono esonerati dall'obbligo di presentazione dell'apposita istanza ai sensi dell'art. 37-*bis*, comma 8, del D.P.R. n. 600/1973.

Le "situazioni oggettive"

Come anticipato, il Provvedimento 14 febbraio 2008 n. 23681 ha attuato la previsione inserita dalla Finanziaria 2008 all'interno del comma 4-*ter* dell'art. 30 della Legge n. 724/1994, individuando una serie di ipotesi che, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007, costituiscono causa di disapplicazione automatica della disciplina, senza necessità di presentare apposita istanza di disapplicazione. Si tratta delle seguenti situazioni:

- 1) società in stato di liquidazione, alle quali non è applicabile la disciplina dello scioglimento o trasformazione agevolata contenuta nell'ultima Finanziaria (art.1, comma129), che con impegno in sede di dichiarazione dei redditi richiedono la cancellazione dal registro delle imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva;
- 2) società in stato di fallimento, assoggettate a procedure di liquidazione giudiziaria e di liquidazione coatta amministrativa; in concordato preventivo e in amministrazione straordinaria;
- 3) società sottoposte a sequestro penale o a confisca in precise fattispecie;
- 4) immobili di società che li locano a enti pubblici o a canone vincolato;
- 5) partecipazioni detenute in: società considerate non di comodo; società escluse dall'applicazione anche in conseguenza di accoglimento dell'istanza di disapplicazione; società collegate residenti all'estero cui si applica l'art. 168 TUIR;
- 6) società la cui istanza di disapplicazione è

² Cfr circ. 9 luglio 2007, n. 44/E e circ. 4 maggio 2007, n. 25/E.

³ Cfr. n. 4), c. 1, art. 3, L. n. 724/1994.

⁴ L. Gaiani, *Società di comodo, si contano le presenze*, il Sole 24 Ore del 4 febbraio 2008.

⁵ Cfr. D. Deotto *Società operative, doppio esame* in Il Sole-24 Ore del 16 febbraio 2008.

stata accolta precedentemente sulla base di circostanze che sussistono senza modificazioni anche nei periodi di imposta successivi.

A ciò, come anticipato, si aggiunge la disapplicazione per le fattispecie individuate dall'art. 1, comma 128, lettere b) e c) della Finanziaria 2008.

Scioglimento e trasformazione agevolati

Il comma 129, art. 1 della Finanziaria 2008, ripropone le agevolazioni per lo scioglimento delle società non operative o la trasformazione in società semplice. Tale via d'uscita preferenziale alla normativa sulle società di comodo era già contenuta nella Finanziaria 2007 (commi 111-117 art 1), cui il comma 129 rimanda per le modalità operative⁶.

Quando, nel 2006, il Legislatore intervenne rendendo sensibilmente più stringente l'art. 30, L. n. 724/1994, permise al contempo ai contribuenti di sottrarsi dalla nuova disciplina, sciogliendo la società e versando un'imposta sostitutiva di Irpef, Ires ed Irap, sul reddito compreso fra l'inizio e la fine della liquidazione oppure trasformandola in società semplice, e versando la medesima imposta sostitutiva sulla differenza fra valore normale dei beni all'atto della trasformazione e valore fiscalmente riconosciuto in

capo agli stessi. L'aliquota, fissata al 25% dal precedente provvedimento, è stata portata al 10% dal c. 129 in esame (medesima percentuale si applica anche alle riserve ed ai fondi in sospensione d'imposta). Per i saldi attivi di rivalutazione, l'aliquota è scesa invece dal 10% al 5%.

Il provvedimento agevolativo contenuto nella Finanziaria 2008 è riservato alle società considerate non operative nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2007 o quelle che, a tale data, si trovavano nel primo periodo di attività. E' inoltre necessario che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro soci al 1° gennaio 2008 oppure che, entro 30 giorni da tale data, vengano iscritti su di esso in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 30 novembre 2007. Le società con tali requisiti possono beneficiare della norma agevolativa a patto che deliberino lo scioglimento o la trasformazione in società semplice entro il quinto mese successivo alla chiusura del medesimo periodo di imposta (e purché richiedano la cancellazione dal Registro delle imprese entro un anno dalla delibera di scioglimento o di trasformazione). Per i contribuenti con esercizio coincidente con l'anno solare, il termine è dunque il 31 maggio 2008. Durante l'incontro "Telefisco 2008", l'Amministrazione

finanziaria ha chiarito che, a suo avviso, possono fruire dello scioglimento agevolato le sole società che abbiano deliberato la messa in liquidazione successivamente all'entrata in vigore della Finanziaria, cioè dal 1° gennaio 2008. Stessa interpretazione è stata sostenuta nella circ. n. 9/E/2008. Le Entrate scelgono dunque l'interpretazione strettamente letterale della norma, quella più restrittiva. Era infatti auspicabile, per i contribuenti, una lettura del comma 129 che permettesse loro di avvalersi della disposizione anche nell'ipotesi di scioglimento (o trasformazione) agevolati, avvenuto (almeno) successivamente al 31 maggio 2007 (data ultima per aderire alle precedenti disposizioni agevolative). Così, invece, quelle messe in atto nel range temporale 1° giugno - 31 dicembre 2007 restano escluse sia dal beneficio fiscale della Finanziaria 2007 che da quello della Finanziaria 2008, come del resto accade a quelle in liquidazione da prima del 4 luglio 2006. Si rammenta come l'eventuale presentazione dell'istanza di disapplicazione (accolta o meno) non preclude l'accesso a scioglimento o trasformazione agevolati, così come la presenza di una situazione soggettiva di esonero individuata dal provvedimento n. 23681/2008 (eccezione fatta per quella di cui alla lettera a), che risulta incompatibile).

⁶ Stante l'esplicito rimando normativo, dovrebbero ritenersi applicabili al nuovo provvedimento agevolativo anche le circolari 11/E/2007 e 25/E/2007, nella parte in cui commentano i commi 111-117 art 1, della Finanziaria 2007.

LEASING FINANZIARIO: NOVITÀ IN TEMA DI IMPOSTE DIRETTE ED IVA

DI MATTEO ROSSI - DOTTORE COMMERCIALISTA

D'ATTUALITÀ

1. Premessa.

Nel corso degli ultimi mesi, il panorama fiscale relativo ai contratti di locazione finanziaria si è arricchito di numerosi interventi, sia sul piano legislativo sia su quello interpretativo ad opera dell'Agenzia delle Entrate; l'intervento di quest'ultima, a dire il vero, pare alquanto contraddittorio, soprattutto in termini di applicazione del principio di equivalenza rispetto all'alternativa ipotesi di acquisto in proprietà.

2. Recenti modifiche normative.

2.1. Scorporo delle aree nei leasing immobiliari.

L'art. 1, comma 81, della L. n. 244/2007 (Legge Finanziaria 2008), ha finalmente risolto l'annosa questione relativa alle modalità di ripartizione dei costi, fra componente "fabbricato" e componente "terreno", dedotti nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data dell'entrata in vigore del D.L. n. 223/2006, convertito dalla L. n. 248/2006, prevedendo che la disposizione ex art. 36, comma 8, del citato decreto "si interpreta nel senso che per ciascun immobile strumentale le quote di ammortamento dedotte nei periodi d'imposta in corso al 4 luglio 2006 calcolate sul costo complessivo

sono riferite proporzionalmente al costo dell'area e al costo del fabbricato". E' stata quindi corretta la precedente disposizione, che imponeva all'utilizzatore di imputare tutti i costi precedentemente dedotti alla quota "fabbricato" e conseguentemente riduceva le possibilità di deduzione delle quote relative ai periodi d'imposta successivi.

Il successivo comma 82 ha inoltre fatto salvi i comportamenti assunti dai contribuenti che avevano applicato quanto previsto dal D.L. n. 118/2007 (il cui contenuto è pressoché identico a quello della norma contenuta nella Finanziaria 2008), i quali avevano predisposto le dichiarazioni fiscali Unico 2007, relative al periodo d'imposta 2006, confidando in una conversione in legge in realtà mai avvenuta.

Pur mancando un esplicito riferimento, sembrano non esservi dubbi circa l'applicazione di tale norma interpretativa anche ai leasing immobiliari, con conseguente ripartizione proporzionale delle quote capitale comprese nei canoni in precedenza dedotti, posto che l'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 1/E/2007, aveva esteso a tali contratti le originarie modalità di imputazione previste per i beni acquisiti in proprietà. Mutando le

disposizioni per questi ultimi, non si vede come le stesse modifiche non debbano valere per i rapporti di locazione finanziaria.

A titolo esemplificativo, applicando le disposizioni rese definitive della Finanziaria 2008, si riporta una tabella relativa all'ipotesi di contratto di leasing su immobile industriale stipulato il 1° gennaio 2000 della durata di 10 anni, costo sostenuto dalla società concedente Euro 100.000 e prezzo di riscatto finale pari a Euro 2.500¹.

Come si può notare, dall'esercizio 2006 il contribuente può dedurre gli interi canoni, con la sola limitazione dello scorporo del 30% imposto dal D.L. n. 223/2006.

La tabella che segue mostra invece la situazione che si sarebbe creata, applicando i criteri stabiliti dalla circolare n. 1/E/2006², se non fosse intervenuta la modifica ex art. 1, comma 81, L. n. 244/2007.

Da quest'ultima tabella, si evince che l'utilizzatore sarebbe stato costretto a dedurre un importo complessivo ben inferiore, a causa dell'imputazione a "fabbricato" di tutte le quote capitale dedotte fino al 2005.

2.2. Durata minima dei contratti di leasing.

Coerentemente con quanto fatto per i beni

¹ Si veda G. GAVELLI - M. ROSSI, Sul leasing immobiliare benefici appesi a un filo, in *Il Sole 24 Ore* del 20 luglio 2007.

² Con la Finanziaria 2008 è da ritenersi superata la questione relativa alle modalità di deduzione dei canoni successivi all'anno di imposta 2005, indicate nella Tabella 5 della circolare 1/E/2007

Anno	Canoni	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale indeducibile	Quota capitale deducibile	Somma canoni fabbricato
2000	13.686,89	9.750,00	3.936,89	0,00	9.750,00	6.825,00
.....						
2005	13.686,89	9.750,00	3.936,89	0,00	9.750,00	40.950,00
2006	13.686,89	9.750,00	3.936,89	2.925,00	6.825,00	47.775,00
2007	13.686,89	9.750,00	3.936,89	2.925,00	6.825,00	54.600,00
2008	13.686,89	9.750,00	3.936,89	2.925,00	6.825,00	61.425,00
2009	13.686,89	9.750,00	3.936,89	2.925,00	6.825,00	68.250,00
Riscatto (2010)	0,00	2.500,00	0,00	750,00	1.750,00	70.000,00
Totale	136.868,90	100.000,00	39.368,90	12.450,00	87.550,00	----

Anno	Canoni	Quota capitale	Quota interessi	Quota capitale indeducibile	Quota capitale deducibile	Somma canoni fabbricato
2000	13.686,89	9.750,00	3.936,89	0,00	9.750,00	9.750,00
.....						
2005	13.686,89	9.750,00	3.936,89	0,00	9.750,00	58.500,00
2006	13.686,89	9.750,00	3.936,89	7.312,50	2.437,50	60.937,50
2007	13.686,89	9.750,00	3.936,89	7.312,50	2.437,50	63.375,00
2008	13.686,89	9.750,00	3.936,89	7.312,50	2.437,50	65.812,50
2009	13.686,89	9.750,00	3.936,89	7.312,50	2.437,50	68.250,00
Riscatto (2010)	0,00	2.500,00	0,00	750,00	1.750,00	70.000,00
Totale	136.868,90	100.000,00	39.368,90	30.000,00	70.000,00	---

posseduti in proprietà dalle imprese, sui quali è stata eliminata (a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007) la possibilità di effettuare ammortamenti anticipati e accelerati, la Finanziaria 2008 è intervenuta allungando la durata minima dei contratti di leasing ai fini della deducibilità dei relativi canoni.

L'art. 1, comma 33, lett n), n. 2, della L. n. 244/2007 ha sostituito il comma 7 dell'art. 102 del TUIR, disponendo, al secondo periodo del medesimo comma, che "per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, la deduzione è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore a due terzi del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora la regola di cui periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa se la durata del contratto non è, rispettivamente, inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa a condizione che la durata del contratto non sia inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a

norma del comma 2...".

Per effetto delle modifiche introdotte, la disciplina relativa alla deducibilità dei canoni di leasing finanziario per gli utilizzatori che adottano i principi contabili nazionali prevede le seguenti diverse situazioni.

a) Regola generale.

Per i beni diversi dagli immobili e dai veicoli soggetti alle limitazioni di cui all'art. 164, comma 1, lett. b, TUIR, il requisito temporale che i contratti di leasing devono rispettare affinché sia consentita all'utilizzatore la deduzione dei canoni è che la durata prevista dal contratto non sia inferiore a due terzi del periodo di ammortamento che risulta applicando i coefficienti ministeriali in relazione all'attività esercitata dall'impresa.

Ai fini di una corretta determinazione della durata minima dei contratti di locazione finanziaria, è inoltre necessario considerare che³:

non si deve tenere conto della disposizione ex art. 102, comma 2, TUIR, che dispone la riduzione alla metà del coefficiente per il primo esercizio, come previsto dalla C.M. 188/E/1998;

rileva soltanto la durata prevista dal contratto e non quella effettiva, come previsto dalla R.M. 183/E/2000⁴;

la data iniziale di decorrenza coincide con quella di stipula ovvero, se diversa, con la

successiva data di consegna del bene, a partire dalla quale le parti abbiano differito il momento dal quale decorre l'obbligo di pagamento dei canoni (circolare 10/E/2006 dell'Agenzia delle Entrate).

Ipotizzando quindi un bene mobile il cui coefficiente ministeriale è pari al 10% (che determina un periodo di ammortamento di 10 anni, pari a 120 mesi), la durata di un contratto di leasing stipulato dopo il 1° gennaio 2008 non dovrà essere inferiore a 80 mesi (pari a 6 anni e 8 mesi).

b) Leasing immobiliari.

Oltre alla regola dei "due terzi", i contratti di leasing immobiliare devono sottostare a quella del "minimo 11 – massimo 18"; ciò significa che la durata del contratto non deve essere inferiore a 11 anni mentre non è necessario che superi i 18 anni.

Possono quindi verificarsi i seguenti casi:

se il bene ha un'aliquota fiscale del 7% (per esempio in alcune imprese nel settore chimico) i due terzi della durata del periodo di ammortamento corrispondono a meno di 10 anni; in tal caso, essendo inferiore a 11, il contratto dovrà avere una durata minima di 11 anni, quindi superiore;

se il bene ha un'aliquota fiscale del 3% (si tratta forse del caso più diffuso) i due terzi della durata del periodo di ammortamento corrispondono a circa 22 anni; in tal caso, essendo tale misura superiore a 18 anni, il contratto potrà avere una durata minima di 18 anni, quindi inferiore.

c) Veicoli ex art. 164, comma 1, lett. b).

Per tali beni, vale a dire autoveicoli, autocaravan, ciclomotori e motocicli (diversi da quelli utilizzati come strumentali nell'attività propria dell'impresa), i canoni sono deducibili se la durata del contratto non è inferiore a quella che risulta applicando il coefficiente tabellare ex D.M. 31/12/1988; facendo riferimento alle autoveicoli, essendo tale coefficiente pari al 25%, la durata deve essere di almeno 48 mesi. Si tratta di una disposizione introdotta con il D.L. n. 223/2006, lasciata inalterata dalla Finanziaria 2008, che non è chiaro se valga anche per le auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti o meno⁵.

Dal tenore letterale della norma, sembrerebbe che le auto concesse ai dipendenti, individuate dal TUIR all'art. 164, comma 1, lettera b-bis), non siano interessate da tale disposizione restrittiva, se è vero che la stessa parla testualmente di "beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b)"⁶. Va tuttavia rilevato come alcuni autori abbiano espresso parere opposto, ritenendo applicabile anche a tale ipotesi la "regola dei 48 mesi"; a favore di quest'ultima tesi potrebbe essere determinante il fatto che la lettera "b-bis)" non individua una specifica tipologia di beni ma un particolare utilizzo dei veicoli. Ecco che quindi la frase "beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera b)" potrebbe intendere

dell'Agenzia delle Entrate e sulle quali erano state espresse riserve (M. ROSSI, Contratti di leasing immobiliare. Spunti critici in tema di imposte dirette, in *Il Torresino* marzo/aprile 2007; G. GAVELLI – M. ROSSI, Contratti di leasing immobiliare, in *Il Fisco* n. 25/2007).

³ L. FORNERO, Finanziaria 2008: deducibilità dei canoni di leasing e durata minima dei contratti, in *Azienda & Fisco* n. 2/2008.

⁴ La R.M. n. 183/E/2000 affronta il caso di un riscatto anticipato ma le ragioni espresse paiono pienamente estensibili alla fattispecie della cessione e, specularmente, del subentro.

⁵ Sull'argomento la circolare n. 28/E/2007 lascia inalterato ogni dubbio.

⁶ Si vedano L. GAIANI, Rebus sui leasing delle automobili, in *Il Sole 24 Ore* del 18 giugno 2006, e A. COTTO, Le novità in materia di mezzi di trasporto, in *Pratica Fiscale e Professionale* n. 35/2007.

⁷ F. CARAZZAI, La deducibilità dei costi auto, in *Pratica Fiscale e Professionale – I casi* n. 8-9/2007.

anche le autovetture concesse in uso ai dipendenti, contando la natura dei beni e non la loro particolare destinazione.

Viste le incertezze interpretative, si ritiene comunque necessaria una presa di posizione ufficiale da parte dell'Agenzia delle Entrate.

d) Profili comparativi rispetto all'acquisto in proprietà.

Le modifiche sulla durata dei contratti di leasing sono contestuali a quelle sull'abolizione degli ammortamenti anticipati e accelerati e quindi rappresentano un sostanziale e analogo inasprimento delle regole di deduzione dei costi relativi ai beni strumentali. Per quanto riguarda gli acquisti effettuati a partire dal 1° gennaio 2008, le valutazioni in ordine alla scelta fra acquisto in proprietà e in locazione finanziaria non presentano particolari elementi di novità, se non per il fatto che nel periodo d'imposta 2008 sarà possibile derogare all'aliquota di ammortamento "dimezzata" ex art. 102, comma 2, TUIR. In buona sostanza, permane un certo favore per i contratti di leasing, per i quali vanno tuttavia considerati i maggiori oneri figurativi di natura amministrativa, negli ultimi anni incrementati per effetto delle disposizioni sul bilancio (si pensi, per chi adotta i principi contabili nazionali, al prospetto di nota integrativa ex art. 2427, n. 22, Cod. Civ.).

Il ragionamento è invece diverso relativamente ai beni già posseduti alla data del 31 dicembre 2007, per i quali le novità in commento introducono un elemento di disparità: infatti, mentre i beni in locazione finanziaria continueranno a essere dedotti secondo le regole precedenti (durata minima pari alla metà del periodo di ammortamento e con la regola del "minimo 8 – massimo 15" per gli immobili), quelli posseduti in proprietà non godranno più dei benefici dell'ammortamento anticipato e di quello accelerato. La previsione di un periodo transitorio nel quale consentire tale possibilità avrebbe mantenuto una certa omogeneità fra le due diverse tipologie di investimento ma, a quanto pare, tale esigenza è stata sacrificata (oltre alle esigenze di "cassa") sull'altare del cosiddetto "binario unico", peraltro non pienamente realizzato⁸, fra criteri civilistici e fiscali.

2.3. Conseguenze derivanti dalla soppressione delle deduzioni extracontabili.

L'eliminazione delle deduzioni extracontabili, e conseguentemente del quadro EC del Modello Unico, introdotta dalla Legge Finanziaria 2008, non comporta particolari conseguenze per gli utilizzatori che redigono il bilancio in base ai principi contabili nazionali e quindi applicano il cosiddetto "metodo patrimoniale"; la deducibilità dei canoni continuerà infatti ad essere legata all'imputazione dei medesimi nel conto economico. Le imprese che adottano gli IAS/IFRS subiranno invece notevoli ripercussioni perché la soppressione delle deduzioni extracontabili non consentirà più loro di portare in diminu-

zione del reddito imponibile la differenza tra i canoni di competenza "figurativi" (cioè che si sarebbero avuti nel caso in cui si fosse adottato il "metodo patrimoniale") e i componenti negativi iscritti a conto economico per effetto del "metodo finanziario" (quote di ammortamento e oneri finanziari impliciti). Tale novità è resa esplicita dal nuovo art. 83, comma 1, TUIR, modificato dall'art. 1, comma 58, lett. a), della Legge Finanziaria 2008, che prevede che per i soggetti IAS valgono, anche in deroga alle disposizioni del TUIR, i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai principi contabili internazionali. La disparità di trattamento fiscale dei contratti di leasing costituisce solo uno degli effetti delle disposizioni della Legge Finanziaria 2008 che, con la modifica dell'art. 109, comma 4, lett. b), TUIR, ha di fatto travolto il principio di neutralità fra "soggetti IAS" e "soggetti non IAS" introdotto dal D. Lgs. n. 38/2005⁹.

2.4. Nuove regole di deducibilità degli interessi passivi.

L'art. 1, comma 33, Legge Finanziaria 2008, ha integralmente modificato la disciplina sulla deducibilità degli interessi passivi delle imprese, in primo luogo sopprimendo gli istituti della "thin cap" e del "pro-rata patrimoniale" e prevedendo nuove regole da applicarsi a partire dal primo periodo d'imposta successivo a quello in essere alla data del 31 dicembre 2007.

In particolare, la lettera i) del citato comma 33, che ha riscritto l'art. 96 del TUIR, ha introdotto il principio secondo cui l'eccedenza degli interessi passivi diversi da quelli compresi nel costo dei beni è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica (r.o.l.), con possibilità di riporto ai periodi di imposta successivi della parte che supera tale percentuale.

Senza voler entrare nei dettagli della nuova disposizione sulla deducibilità degli oneri finanziari, in questa sede è utile sottolineare come tale novità interessi anche i contratti di leasing in quanto:

il r.o.l. è determinato come differenza tra il valore e i costi della produzione (A – B) dello schema di conto economico previsto dall'art. 2425, Cod. Civ., con esclusione degli ammortamenti (voci B 10 a) e b) del conto economico) e dei canoni di leasing desumibili dal contratto;

nel computo degli interessi passivi da confrontare con il 30% del r.o.l. vanno inseriti anche quelli impliciti relativi ai contratti di locazione finanziaria.

C'è stato chi, sulla stampa specializzata, ha visto nelle nuove norme sulla deducibilità degli interessi passivi alcune situazioni penalizzanti per gli utilizzatori dei beni in leasing¹⁰; ci si riferisce in particolare alla fattispecie del "leasing-appalto" (rispetto all'alternativa di realizzare "in proprio" il bene) e

al fatto che l'allungamento della durata minima dei contratti di leasing rischierebbe di comportare un incremento degli oneri finanziari impliciti e quindi maggiori probabilità che venga superato il 30% del r.o.l.

Quanto al primo aspetto, è vero che il proprietario che realizza in economia il bene può imputare al relativo costo (nel rispetto del principio contabile OIC n. 16) gli oneri finanziari sostenuti per la realizzazione, sfuggendo alla "regola del r.o.l." e deducendo implicitamente tali interessi all'interno delle quote di ammortamento; è però vero che nel "leasing-appalto", il costo del bene comprende gli interessi relativi alla realizzazione, che saranno implicitamente dedotti in quanto compresi nei canoni. La differenza è data dal fatto che gli oneri finanziari relativi al contratto di leasing sono sempre, e per intero, sottoposti alla "regola del r.o.l."; tale risultato sembra però legato più a scelte di natura finanziaria che a una disparità di trattamento fiscale.

Quanto invece alle conseguenze dell'allungamento dei contratti di leasing, va detto che ciò determina effettivamente un incremento degli oneri finanziari complessivi sull'intera operazione; pur essendo gli interessi diluiti su un arco temporale più ampio, in alcuni casi potrà verificarsi ugualmente un aumento degli stessi su base annua e quindi il rischio di compromettere il confronto con il 30% del r.o.l.

3. Recenti pronunciamenti dell'Amministrazione finanziaria.

Come anticipato nelle premesse, l'Agenzia delle Entrate si è ultimamente occupata in più occasioni dei contratti di leasing, sia in materia di imposte dirette che di IVA; purtroppo, con risultati non sempre coerenti.

3.1. Leasing-appalto e lease-back immobiliare.

L'Amministrazione finanziaria ha avuto modo in più occasioni di affermare, in aderenza al principio di equivalenza, che nell'ipotesi di "leasing-appalto", la quota parte dei canoni attribuibile al terreno va determinata in base al rapporto tra costo effettivo sostenuto per l'acquisto dell'area e costo totale della realizzazione (senza quindi applicare le percentuali fisse di scorporo del 30% per gli immobili industriali e del 20% per gli altri). Le prime prese di posizione in tal senso si sono avute durante la teleconferenza organizzata dal quotidiano Italia Oggi il 19 maggio 2007¹¹ e con la risposta del Ministero dell'Economia a un *question time* alla Camera del 4 luglio 2007 (interrogazione n. 5-01210)¹².

La formalizzazione di tale orientamento in un documento ufficiale è invece intervenuta con la risoluzione n. 211/E dell'8 agosto 2007, che ha sostanzialmente confermato la linea anticipata nelle due precedenti occasioni. Se quindi un'impresa stipula con una società di leasing un accordo che prevede da

⁸ Si pensi alla mancata modifica dell'art. 110, comma 3, TUIR, che mantiene in inutile (e amministrativamente onerosa) irrilevanza fiscale delle valutazioni dei crediti e dei debiti in valuta alla data di chiusura dell'esercizio, ai sensi dell'art. 2426, comma 8-bis, Cod. Civ.

⁹ R. VALACCA, Deduzione dei canoni di leasing per imprese IAS e non IAS, in *Corriere Tributario* 5/2008.

¹⁰ R. VALACCA, op. cit.

¹¹ N. VILLA, *Leasing appalto, conta la sostanza*, in *Italia Oggi* del 22 maggio 2007.

¹² G. P. TOSONI, *Leasing: l'acquisto diviso esclude il calcolo a forfait*, in *Il sole 24 Ore* del 5 luglio 2007.

parte di quest'ultima l'acquisto del terreno, la costruzione ed infine la concessione in locazione finanziaria, la componente "area" dei canoni è determinata in base al rapporto tra il costo di acquisto dell'area medesima ed il costo complessivo sostenuto dalla società di leasing¹³.

La risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-01210 del 4 luglio 2007 ha confermato la piena applicazione del principio di equivalenza anche con riferimento al "lease-back". L'ipotesi riguardava un'impresa che aveva acquistato un terreno su cui aveva successivamente costruito un fabbricato, poi ceduto a una società di leasing con la quale era stato contemporaneamente sottoscritto un contratto di locazione finanziaria. Anche in questo caso, la determinazione della componente "area" - e quindi della quota indeducibile dei canoni - è stata ricondotta al costo di acquisto del terreno da parte del cedente-utilizzatore, vista la perfetta equivalenza dell'operazione all'ipotesi di mantenimento della proprietà del bene e assunzione di un finanziamento ipotecario.

A differenza da quanto avvenuto per il "leasing-appalto", tale orientamento non si è ancora tradotto in un documento ufficiale dell'Agenzia (circolare, risoluzione, ecc...).

3.2 Possibilità di scorporo dell'area per la società concedente nel leasing immobiliare.

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 256/E del 20 settembre 2007, ha stabilito che le società di leasing non devono effettuare lo scorporo delle aree occupate dai fabbricati strumentali ai fini del calcolo dell'ammortamento deducibile¹⁴.

Secondo l'Amministrazione finanziaria, il principio di equivalenza, che assimila il leasing all'acquisto in proprietà, vale solo tra proprietario e l'utilizzatore e dunque non si estende alla società concedente. Per quest'ultima, l'immobile costituisce un credito nei confronti dell'utilizzatore e non un bene strumentale, con la conseguenza che la norma che impone lo scorporo della componente "area" si applica solo al locatario finanziario.

Quella in commento costituisce, anche in campo fiscale, una chiara applicazione del principio di prevalenza della sostanza sulla forma, secondo la quale il bene in leasing finanziario deve essere iscritto nel patrimonio dell'utilizzatore, proprio come avviene per le imprese che applicano gli IAS/IFRS.

3.3 Cessione del contratto di leasing.

Con la risoluzione n. 212/E dell'8 agosto 2007, l'Agenzia delle Entrate è finalmente intervenuta chiarendo in via ufficiale la propria posizione in merito agli effetti tributari, per l'acquirente, della cessione del contratto di locazione finanziaria; gli unici

documenti pubblicati in precedenza sull'argomento erano infatti la nota della DRE dell'Emilia Romagna del 4/05/1999 e la norma di comportamento n. 141 dell'Associazione Dottori Commercialisti di Milano.

La risoluzione in commento conferma preliminarmente che il corrispettivo pagato dall'acquirente, dal punto di vista civilistico, si compone delle seguenti due parti:

- il prezzo corrisposto a titolo di godimento del bene per la durata residua del contratto;

- il prezzo corrisposto per l'acquisizione del diritto a esercitare il riscatto del bene. Quanto però alle modalità di determinazione di tali componenti, la risoluzione 212 stabilisce un metodo diverso da quello indicato dalla norma di comportamento n. 141¹⁵. In particolare, secondo l'Amministrazione finanziaria il valore normale del contratto ceduto, che per il cedente costituisce sopravvenienza attiva ai sensi dell'art. 88, comma 5, TUIR, va iscritto nel bilancio dell'acquirente come "immobilizzazione in corso", in attesa che venga incrementato del prezzo pagato per il successivo riscatto e quindi, previo passaggio alla categoria delle "immobilizzazioni materiali", sottoposto a processo di ammortamento¹⁶; l'eventuale differenza positiva tra prezzo effettivamente corrisposto e valore normale costituisce per l'acquirente una "spesa relativa a più esercizi", deducibile nei limiti della quota imputabile a ciascun esercizio lungo la residua durata del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 3, TUIR.

La risoluzione non si limita agli aspetti fiscali per il subentrante, fornendo la propria interpretazione anche con riferimento alle problematiche per il cedente. In relazione a quest'ultimo, l'Agenzia, oltre a confermare che il valore normale del contratto ceduto rappresenta una sopravvenienza attiva, evidenzia come l'eventuale differenza di prezzo a favore del cedente costituisca un componente positivo di reddito da tassare per competenza nell'esercizio di conseguimento.

3.4 Rateizzazione della plusvalenza su bene in precedenza acquisito in leasing.

Con la risoluzione n. 379/E del 17 dicembre 2007, l'Agenzia delle Entrate ha stabilito che il calcolo del triennio che consente la rateizzazione in cinque periodi d'imposta delle plusvalenze, nel caso di cessione di beni riscattati da contratti di leasing finanziario, include la durata del contratto: in pratica, la data di stipula del contratto di leasing è assimilata a quella di acquisto dei beni detenuti a titolo di proprietà.

Si tratta da parte dell'Amministrazione finanziaria di un pieno riconoscimento della prevalenza degli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali e quindi del principio di equivalenza fra leasing finanziario e acquisto in proprietà. Seppure in dottrina era prevalente l'opinione che ai fini del calcolo del triennio ex art. 86, comma 4, TUIR dovesse rientrare l'intero periodo di durata del contratto di locazione finanziaria¹⁷, l'interpretazione dell'Agenzia delle Entrate non era data per scontata, anche alla luce di un lontano precedente in cui il ministero (istruzioni al modello 760/96, appendice, pag. 54) si era espresso disponendo che per determinare la durata del possesso si dovesse partire dalla data del riscatto¹⁸.

3.5 Cessione di bene a deducibilità limitata precedentemente acquisito in leasing.

La risoluzione n. 379/E/2007 dovrebbe chiarire un'altra questione su cui fino ad oggi l'Agenzia delle Entrate non ha assunto una posizione ufficiale, e cioè le modalità di determinazione delle plusvalenze imponibili (o al contrario delle minusvalenze deducibili) derivanti dalla cessione di beni a deducibilità limitata precedentemente riscattati da contratti di leasing. Se infatti vi è piena equivalenza tra locazione finanziaria e acquisto in proprietà ai fini della determinazione del triennio per la rateizzazione della plusvalenza, non si vede come non si debba operare la medesima assimilazione considerando il rapporto tra quanto dedotto e quanto imputato a conto economico non solo con riferimento alle quote di ammortamento successive al riscatto ma anche relativamente ai canoni corrisposti¹⁹.

3.6 Rimborso IVA per l'acquisto di beni ammortizzabili in leasing.

Con la risoluzione n. 392/E del 28 dicembre 2007, l'Agenzia delle Entrate ha negato a un'impresa che era subentrata quale utilizzatrice in un contratto di locazione finanziaria il diritto al rimborso trimestrale dell'IVA ex art. 38-bis, comma 2, D.P.R. n. 633/1972, previsto nel caso di acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai due terzi dell'ammontare complessivo degli acquisti e delle importazioni effettuate ai fini IVA.

Tale interpretazione pare in aperto contrasto con quello che sembrava ormai un consolidato orientamento se è vero, come è stato evidenziato in precedenza, che in più occasioni la stessa Agenzia delle Entrate si era espressa a favore della piena equiparabilità tra leasing e acquisto in proprietà. Fra i vari aspetti poco convincenti, va

¹³ G. P. TOSONI, Leasing senza proporzionalità, in *Il Sole 24 Ore* del 9 agosto 2007.

¹⁴ G. P. TOSONI, Il leasing non scorpora le aree, in *Il Sole 24 Ore* del 21 settembre 2007.

¹⁵ P. MENEGHETTI, Leasing ceduto, i conti del Fisco, in *Il Sole 24 Ore* del 5 novembre 2007.

¹⁶ In caso di mancato riscatto, la risoluzione n. 212 prevede che l'intero costo precedentemente "sospeso" debba essere speso per intero nel periodo d'imposta in cui diviene certa l'insorgenza dell'insussistenza.

¹⁷ Di parere contrario G. VASAPOLLI e A. VASAPOLLI, Rateizzazione dell'imposizione della plusvalenza per i beni acquistati in leasing, in *Corriere Tributario* n. 6/2008, i quali ritengono che il triennio decorra dalla data in cui i beni sono riscattati e non dall'inizio del contratto di leasing. Gli stessi sottolineano tuttavia il pregio dell'interpretazione fornita dalla risoluzione n. 379/E/2007, al fine di favorire un trattamento coerente con il criterio di tendenziale equivalenza e di assicurare nel tempo la necessaria neutralità fiscale delle scelte aziendali.

¹⁸ L. GAIANI, Il patto dà più tempo per le plusvalenze, in *Il Sole 24 Ore* del 18 dicembre 2007.

¹⁹ L. GAIANI, op. cit.

segnalato come la risoluzione in commento, benché la citi a supporto della propria tesi, contraddica la precedente circolare n. 2 del 12 gennaio 1990, secondo la quale *“il rimborso è ammissibile quando il relativo ammontare riguarda l’IVA afferente l’acquisizione di tali beni, anche in esecuzione di contratti di appalto o di locazione finanziaria”*. Che tale precisazione non si riferisse al concedente bensì all’utilizzatore è evidente leggendo le istruzioni al modello VR relativo alle istanze di rimborso. Fino al modello VR-2007, infatti, si affermava che *“... il rimborso compete non soltanto per gli acquisti e le importazioni di beni ammortizzabili, ma anche per l’acquisizione dei medesimi in esecuzione dei contratti di appalto o di locazione finanziaria (cfr circolare n. 2/1990)”*; nel modello VR-2008, invece, le istruzioni precisano che *“... il rimborso compete non soltanto per gli acquisti e le importazioni di beni ammortizzabili, ma anche per l’acquisizione dei medesimi in esecuzione dei contratti di appalto (cfr circolare n. 2/1990 e risoluzione n. 392/2007)”*²⁰. L’eliminazione del riferimento ai contratti di locazione finanziaria nelle ultime istruzioni pare togliere ogni dubbio circa il fatto che non si tratta della conferma di una precedente interpretazione ma di una vera e propria inversione di rotta. Va inoltre evidenziato che l’affermazione contenuta nella risoluzione, secondo cui *“...è ... il concedente, come titolare del diritto di proprietà del bene oggetto del contratto di leasing, ad ammortizzare il bene e a realizzare ricavi pari ai canoni che vengono via via a maturazione, mentre l’impresa utilizzatrice deduce i canoni di competenza di ciascun periodo... indipendentemente dal criterio di contabilizzazione dei costi...”*, pare comunque non più sostenibile, se è vero che il nuovo art.

83, comma 1, TUIR, modificato dall’art. 1, comma 58 della Legge Finanziaria 2008, prevede dal 2008 per i soggetti IAS, anche ai fini fiscali, l’applicazione dei principi contabili internazionali²¹. Secondo tale interpretazione, siccome risulterebbe dirimente la verifica del soggetto che deduce le quote di ammortamento, si potrebbe giungere al paradosso di imprese IAS autorizzate a richiedere il rimborso dell’IVA ed altre, che adottano i principi contabili nazionali, impossibilitate a farlo. Ma non solo: l’Agenzia delle Entrate sembra non considerare che l’ammortamento previsto dall’art. 102, comma 7, primo periodo, TUIR, non è inteso in senso economico-tecnico ma prevede *“quote...determinate...nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario...”*, essendo chiara al legislatore la natura meramente finanziaria dell’attività svolta dal concedente²². Risulta quindi del tutto evidente la fragilità delle motivazioni date dall’Agenzia a supporto della propria tesi. Alla luce di un orientamento che sembrava ormai essersi consolidato verso il pieno riconoscimento da parte dell’Agenzia delle Entrate dei principi di equivalenza fra leasing finanziario e acquisto in proprietà, la risoluzione n. 392/E/2007 costituisce una improvvisa quanto inaspettata inversione di tendenza, peraltro ravvicinissima rispetto a documenti di parere diametralmente opposto e supportati da motivazioni altrettanto divergenti²³. Ci si augura dunque un repentino ravvedimento da parte dell’Amministrazione finanziaria, tale da ristabilire un principio chiave, come quello di prevalenza degli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali, necessario a conferire chiarezza e neutralità alle scelte aziendali.

²⁰ R. RIZZARDI, Leasing, la risoluzione riscrive il modello, in *Il Sole 24 Ore* del 25 gennaio 2008.

²¹ In proposito si rimanda al par. 2.3.

²² Non a caso la risoluzione n. 256/E/2007 evidenzia come la posta attiva presente nel bilancio del concedente sia sostanzialmente assimilabile a un credito e non a un bene ammortizzabile. In proposito si rimanda al par. 3.2.

²³ La risoluzione n. 392/E/2007 è infatti stata emanata soltanto 11 giorni dopo la n. 379/E/2007, come evidenziato da R. RIZZARDI, op cit.

Consiglio dell’Ordine di Bologna

Presidente Dott. GIANFRANCO TOMASSOLI	Consigliere Dott. GIANFRANCO BARBIERI	Consigliere Dott. MAURIZIO GOVONI	Consigliere Dott. LUCA TOMMASINI
Vice Presidente Dott. Rag. CLAUDIO SOLFERINI	Consigliere Rag. ALESSANDRA BONAZZI	Consigliere Dott. AMELIA LUCA	Consigliere Dott. Rag. FILIPPO VITTORI VENENTI
Segretario Dott. VINCENZA BELLETTINI	Consigliere Dott. ROMANO CONTI	Consigliere Dott. Rag. ALESSANDRO NANNI	Consigliere Dott. MARCO ZANZI
Tesoriere Dott. ROBERTO BATAACCHI	Consigliere Dott. ANTONIO D’ERRICO	Consigliere Rag. MARIO SPERA	

Commissione per l’attuazione del Protocollo d’intesa

DIREZIONE REGIONALE Matteo Cotroneo Rita Longo Silvia Mezzetti Daniela Miceli Mario Santoro	DOTTORI COMMERCIALISTI Giorgio Antonioni Gianluca Bandini Guido Pedrini	RAGIONIERI Luigia Lumia Ferdinando Maiese
--	--	---

Hanno collaborato a questo numero e gentilmente ringraziamo:

Dott. Giorgio Gavelli	Dott. Matteo Rossi
Dott. Roberto Lunelli	Dott. Alessandro Versari
Prof. Antonio Matacena	Dott. Alessandro Zambonelli

il Torresino



ORDINE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI
DI BOLOGNA

Anno XIV n. 1 Gennaio-Febrero 2008
Aut. Trib. di Bologna n. 6487 del. 29.09.05
Sped. in Abb. Post. L. 662 23/12/96 An. 2 comma 20 lett. b

Associato USPI 

Direttore responsabile
Dott.ssa Francesca Buscaroli
Dottore Commercialista

Comitato di redazione
Dott. Matteo Cotroneo
Direzione Regionale E.R.
Dott. Antonio D’Errico
Dottore Commercialista
Dott. Vittorio Melchionda
Dottore Commercialista
Dott.ssa Silvia Mezzetti
Direzione Regionale E.R.
Dott.ssa Giovanna Randazzo
Dottore Commercialista
Dott. Matteo Rossi
Dottore Commercialista
Rag. Mario Spera
Ragioniere
Dott. Alessandro Servadei
Dottore Commercialista
Dott. Luigi Turrini
Dottore Commercialista

Realizzazione grafica e stampa:
SATE srl
via Goretta, 88 - Ferrara

Fondazione dei Dottori Commercialisti di Bologna
Via Farini, 14 - 40124 Bologna
Tel. 051 220392 / 051 233968 - Fax 051 238204
E mail: info@fondazioneidottcomm-bo.it
Ordine dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili di Bologna
Via Farini, 14 - 40124 Bologna
Tel. 051 264612 - Fax 051 230136
N° verde 800017381
E mail: info@dottcomm.bo.it
Sito: www.dottcomm.bo.it

SUPPLEMENTO AL N. 1
GENNAIO - FEBBRAIO 2008
de il Torresino
Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Bologna



ILADDC



PREMIAZIONE DEGLI ISCRITTI ALL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI BOLOGNA CON PIU' DI 50,40 E 30 ANNI DI ISCRIZIONE ALL'ALBO



Cerimonia in grande stile quella dello scorso 17 dicembre 2007, presso la sede dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Bologna.

Nel Salone della Meridiana del prestigioso Palazzo Vassè-Pietramellara, davanti ad una platea gremita di Dottori Commercialisti, loro familiari ed amici, il Presidente dott. Gianfranco Tomassoli ed i suoi Consiglieri hanno consegnato la medaglia ricordo del nostro Ordine a circa cento colleghi, che nel corso dell'anno 2007 festeggiavano, rispettivamente, gli oltre 30, 40 e 50 anni di iscrizione all'Albo.

Tra le cordiali parole di elogio del Presidente, le semplici frasi di ringraziamento dei premiati; tra gli applausi e le strette di mano di congratulazioni dei colleghi, giovani ed anziani; tra gli abbracci riconoscenti dei propri familiari; tutti i presenti abbiamo provato una grande commozione e forse anche il compiacimento della condivisione, ancora per una sera, di un ideale comune.

Queste fotografie - necessariamente poche per ragioni di spazio - vogliono essere testimonianza di quella splendida serata e delle emozioni che, ancora una volta, intorno al nostro Ordine abbiamo saputo vivere.(g.r.)



PASSIONI CHE POSSONO CAMBIARE UN DESTINO

Ha 80 libri in lettura. E tra essi, la prima buona notizia, non c'è né Alessandro Baricco, né Andrea De Carlo. Poi, seconda cosa buona, ascolta la musica classica più che può perché, spiega, "l'importante è sentirne tanta, magari con impianti di scarsa qualità, ma sentirne". Poi non perde un'asta in cui ci siano spade o armature antiche, si diletta di pittura antica e ama molto restaurare case antiche dell'Appennino bolognese. La terza notizia è che Giovanni Battista Graziosi, 63 anni, riesce anche a fare il dottore commercialista da ormai 40 anni.

E' tarda sera quando ci apre le porte del suo studio sotto i portici di via Barberia a Bologna. Soffitti alti, arredo di antiquariato, un rassicurante pavimento in legno. Nulla di moderno a far da sfondo a una professione che cambia alla velocità della luce. E pesa sempre di più. "Occhio e croce – spiega Graziosi – oggi un bilancio di una società pesa circa quattro volte di più rispetto allo stesso documento di 6 anni fa". E quando dice "pesa" pensa proprio alla bilancia. Sì, perché nell'epoca dell'informatica, delle "lenzuolate" liberalizzatrici e semplificatorie, a guadagnarci è solo chi produce carta. "Inesistente" è la

risposta a chi gli chiede se in questi anni si sia vista traccia di semplificazioni *et similia*. La conclusione è che fare il commercialista vent'anni fa era più semplice, molto più semplice di oggi. Ciononostante, fare il commercialista gli piace da morire. E crede che sia un mestiere destinato a non finire mai. "Certo che le società di consulenza e le associazioni di categoria ci fanno concorrenza – spiega Graziosi –, ma se rischiamo certamente di perdere un po' di business sul fronte della consulenza tecnica, di certo il nostro ruolo resta insostituibile sul fronte della strategia d'impresa, si tratti di una quotata, come di un piccolo commerciante. Qui il peso del commercialista è decisivo e nessuna società di consulenza lo potrà mai sostituire. In questo senso sono ottimista per i giovani". E lui non risente neppure di una congiuntura economica non particolarmente favorevole. "Molti

si lamentano che i clienti non pagano, ma, fortunatamente – spiega Graziosi –, di questi problemi non ne ho". Forse perché lo zoccolo duro dell'attività di studio è rappresentata da clienti di una certa dimensione con, tra l'altro, tre società quotate dove Graziosi fa parte del cda.

Lo studio non ha grandi dimensioni e non crescerà. "Siamo quattro professionisti e tre segretarie e, per il tipo di lavoro che facciamo, la nostra struttura è sufficiente", dice Graziosi. Che pensa a tutto tranne che alla pensione anche

perché i 63 anni hanno portato più esperienza che stanchezza a un professionista che è stato per più mandati nel consiglio dell'Ordine dei dottori commercialisti. "Una esperienza che si fa quando si ha qualche spicciolo di tempo da perdere a beneficio di tutti", spiega Graziosi. Che rivela anche un suo sogno nel cassetto: la politica. Non tremino né Cofferati, né Guazzaloca e gli altri candidati a sindaco che verranno: non scende in campo, di certo, Graziosi. Ma ammette che un lavoro che gli piacerebbe fare è proprio quello del politico. Anche in questo va controcorrente, Graziosi, che immagina il ruolo del politico al servizio del pubblico.

Visione romantica e ideale della vita pubblica, che forse gli deriva dalle tante letture storiche di cui si circonda. Libri impraticabili

per la gran parte dei lettori ordinari che, se guardano alla storia, non vanno oltre la critica. Lui no, va ai testi di prima mano, alla "Vita e morte di Ezzelino da Romano" (tanto per citarne uno), oppure alla critica con la "c" maiuscola (da Marc Augé di "Rovine e macerie", ai tantissimi saggi di Le Goff). Ma non trascura neppure la filosofia, quella, pesante, di Heidegger di "Essere e tempo", e quella non meno impegnativa di Joseph Ratzinger.

La passione per il bello (non solo per l'arte) permea tutta la sua vita, in cui si è inventato anche collezionista di armi antiche. Ma non ha trascurato il restauro di case, la pittura e la musica. Una sola cosa non ha fatto: sport. E neppure il politico: ma questa è una storia che non verrà mai scritta.



Fra' Galgario

2° MEETING NAZIONALE UNITARIO DEI COMMERCIALISTI SULLA NEVE

Alleghe, 20 – 27 gennaio 2008



Per il secondo anno consecutivo l'Ordine di Bologna ha vinto il Trofeo Unitario di Sci dei Dottori Commercialisti e – dal 1° gennaio 2008 anche – degli Esperti Contabili. Considerando i precedenti Trofei Nazionali dei Dottori Commercialisti, il conto delle vittorie sale a 5 in sei anni.

Si consolida in modo particolare la forza di un gruppo di colleghi e amici, che, oltre a condividere nei momenti di agonismo, si trovano insieme anche per giornate di allenamento e sciare in libertà. Nelle ultime partecipazioni la rappresentativa di Bologna, che



dallo scorso anno conta nelle sue file anche diversi Ragionieri, ha sempre presentato oltre una decina di partecipanti suddivisi nelle varie categorie.

Quest'anno nell'edizione svoltasi ad Alleghe dal 20 al 27 gennaio i colleghi iscritti erano 12, oltre ai familiari.

Come in tutte le squadre, le nostre punte di diamante non hanno smentito le aspettative vincendo o piazzandosi nei primi posti; ma la forza è senza dubbio il gruppo, che è riuscito a mettere almeno un collega in ognuna delle categorie.

A coronamento della vittoria nel Trofeo Nazionale Unitario è venuta anche quella nel Trofeo degli Appennini e nel Trofeo Bellia.

Le Dolomiti hanno offerto condizioni di neve e di tempo ideali per lo svolgimento delle diverse gare.



8° TROFEO DI SCI DELLA FONDAZIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DI BOLOGNA

Sestola, 18 febbraio 2008

Lo scorso 18 febbraio sulle nevi di Sestola, la Fondazione dei Dottori Commercialisti ha organizzato il 1° Trofeo di Sci Unitario.

La manifestazione è arrivata alla sua ottava edizione (escludendo quella dello scorso anno annullata per mancanza di neve). Sestola ed il Cimone hanno offerto le migliori condizioni possibili: sole e neve fantastica. Con la formula delle tre prove, prendendo il tempo miglio-

re, i colleghi si sono potuti cimentare sulla pista "Beccadella", sia per la classifica individuale, che per quella aperta agli Studi.

Finita la gara i partecipanti hanno sciato liberamente per poi ritrovarsi a colazione ed effettuare al termine le premiazioni. Tra i partecipanti anche il collega Costantino Sini, dell'Ordine di Sassari, che per la seconda volta ha aderito al nostro invito, letteralmente "volando" sulle nostre montagne.

LA DC

Supplemento de il Torresino
Ordine dei Dottori Commercialisti e
degli Esperti Contabili di Bologna

Anno XIV n. 1 - Gennaio - Febbraio 2008

Aut. Trib. di Bologna n. 6487 del 29.09.95

Sped. in Abb. Post. L. 662 23/12/96 Art. 2 comma 20 lett.b

Direttore Responsabile

Dott.ssa Francesca Buscaroli

In Redazione

Dott.ssa Vincenza Bellettini

Dott.ssa Isabella Boselli

Dott.ssa Elena Melandri

Dott.ssa Giovanna Randazzo

Proprietario ed Editore:

Fondazione dei Dottori

Commercialista di Bologna

via Farini, 14

40124 Bologna

tel. 051 220392

fax 051 238204

Realizzazione grafica

e stampa

SATE srl

via C. Goretti, 88

44100 Ferrara

tel. 0532 765646

fax 0532 765759